Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 126° — Numero 254

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 28 ottobre 1985

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DEI DECRETI
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 23 ottobre 1985.

Emissione di buoni del Tesoro poliennali 12,50 % di scadenza 1° novembre 1988.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526;

Visto l'art. 1 della legge 22 dicembre 1984, n. 887;

Considerato che la Direzione generale del debito pubblico cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di una quota di nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Ritenuto di disporre l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 12,50 %, di scadenza 1° novembre 1988, per un importo nominale massimo di lire 1.000 miliardi, da destinare a sottoscrizioni in contanti; detto importo è incrementabile di lire 10 miliardi da destinare esclusivamente alle suddette operazioni di reimpiego o di investimenti di capitali da effettuarsi per il tramite della Direzione generale del debito pubblico;

D'intesa con il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, giusta nota n. DG/CO/2/2/2881 del 23 ottobre 1985;

Decreta:

Art. 1.

E' disposta l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 12,50 %, di scadenza 1° novembre 1988, per un importo massimo, in valore nominale, di lire 1.000 miliardi, da destinare a sottoscrizioni in contanti.

Il predetto importo è incrementabile di lire 10 miliardi da destinare esclusivamente alle operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali menzionate nelle premesse, da effettuarsi per il tramite della Direzione generale del debito pubblico.

I nuovi buoni, che sono ripartiti in serie di 10 miliardi di lire di capitale nominale ciascuna, fruttano l'interesse annuo del 12,50 %, pagabile in due semestralità posticipate al 1° maggio ed al 1° novembre di ogni anno di durata di essi.

Il prezzo di emissione è stabilito in L. 98,25 per ogni cento lire di capitale nominale dei buoni.

Art. 2.

I buoni del Tesoro poliennali 12,50 % di scadenza 1° novembre 1988 sono costituiti da titoli al portatore nei tagli da lire 1 milione, 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni e 1.000 milioni di capitale nominale.

I titoli nominativi possono rappresentare il capitale nominale di uno o più buoni al portatore, anche di serie differenti.

In dipendenza delle operazioni di sottoscrizione da effettuarsi per il tramite della Direzione generale del debito pubblico di cui al successivo art. 8, possono essere rilasciati titoli nominativi anche di importo pari a lire centomila o a multiplo di tale cifra. Al fine di consentire l'eventuale tramutamento al portatore di tali titoli nominativi, è previsto l'allestimento di titoli al portatore nei tagli da lire 100 mila e 500 mila.

I buoni al portatore, per ciascuna serie, hanno numerazione progressiva.

I buoni nominativi hanno numerazione progressiva propria e recano l'indicazione del capitale nominale che rappresentano per ciascuna serie.

I segni caratteristici dei buoni al portatore e nominativi saranno stabiliti con successivi decreti.

Art. 3.

I buoni del Tesoro poliennali 12,50 % di scadenza 1° novembre 1988 ed i relativi interessi sono esenti:

a) da ogni imposta diretta reale, presente e futura;

b) dalle imposte sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo, i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamenti di ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b*) e *c*).

Si applicano altresì le esenzioni previste dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

Art. 4.

I buoni del Tesoro poliennali 12,50 % di scadenza 1° novembre 1988 ai quali si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, e successive modificazioni, sono iscritti nel gran libro del debito pubblico con decorrenza dal 1° novembre 1985 e su di essi sono consentite, con l'osservanza delle norme in vigore, tutte le operazioni ammesse sui titoli di debito pubblico.

Art. 5.

L'esecuzione delle operazioni di sottoscrizione dell'importo massimo di lire 1.000 miliardi è affidata alla Banca d'Italia.

Le sottoscrizioni avranno inizio il 4 novembre 1985 e termineranno il giorno 8 dello stesso mese fatte salve, secondo l'andamento delle operazioni di sottoscrizione in contanti, chiusura anticipata e facoltà di riparto che avrà per oggetto le sole richieste pervenute nella giornata in cui l'ammontare nominale delle sottoscrizioni in contanti risulti superiore all'importo nominale complessivamente offerto in sottoscrizione.

I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati mediante apposita convenzione da stipulare tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia.

Per il collocamento dei buoni la Banca d'Italia ha facoltà di avvalersi di aziende e di istituti di credito.

A rimborso delle spese sostenute ed a compenso del servizio reso, sarà corrisposta alla Banca d'Italia, sull'ammontare nominale dell'emissione sottoscritta in contanti, una provvigione di collocamento dell'uno per cento contro rilascio di apposita ricevuta all'atto del versamento alle sezioni di tesoreria del contante. Tale provvigione potrà essere attribuita, in tutto o in parte, agli incaricati in relazione agli impegni assunti con la Banca d'Italia.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i « pagamenti da regolare ».

Art. 6.

Il versamento relativo alle sottoscrizioni sarà effettuato dalla Banca d'Italia alla sezione di tesoreria provinciale di Roma in una o più soluzioni entro il 12 novembre 1985 per il controvalore del capitale nominale dei buoni sottoscritti, unitamente al rateo di interesse dovuto allo Stato, in ragione del 12,50 % annuo, per il periodo dal 1° novembre 1985 al giorno del versamento, con bonifico di tre giorni.

La sezione di tesoreria provinciale di Roma rilascerà per detti versamenti apposite ricevute da valere per il ritiro dei nuovi titoli.

Art. 7.

La Banca d'Italia indicherà alla Direzione generale del debito pubblico entro il 13 dicembre 1985 i quantitativi per taglio dei buoni al portatore sottoscritti da spedire alle singole sezioni di tesoreria provinciale, per la successiva consegna alle filiali della Banca stessa.

La consegna dei buoni al portatore avrà inizio dalla data che sarà resa nota mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale.*

Art. 8.

Le sottoscrizioni, da effettuarsi per il tramite della Direzione generale del debito pubblico, avvengono presso la Tesoreria centrale dello Stato, a cura del cassiere del debito pubblico, mediante versamento del contante o su presentazione di titoli nominativi scaduti e non prescritti da reimpiegare.

Le sottoscrizioni di cui al primo comma avranno inizio il 4 novembre 1985 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali della prossima emissione o, in mancanza, il 31 dicembre 1985.

La Tesoreria centrale dello Stato, a fronte delle suddette sottoscrizioni, rilascerà quietanza di versamento al bilancio dello Stato del controvalore, al prezzo di emissione, dei nuovi buoni nominativi da emettere che fruttano interessi dalla data della quietanza stessa. In caso di presentazione di titoli nominativi da reimpiegare, il cassiere del debito pubblico ritirerà, per il successivo pagamento agli interessati, l'importo di lire 1,75 per ogni cento lire di capitale nominale dei nuovi buoni, pari alla differenza tra il capitale nominale stesso ed il relativo controvalore; nonché l'eventuale importo corrispondente alla frazione inferiore a lire centomila del titolo presentato.

Per la consegna dei nuovi buoni nominativi ed il pagamento delle somme comunque provenienti dalla esecuzione delle operazioni di cui trattasi, saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili.

Art. 9.

Sui buoni al portatore è ammessa la riunione, a semplice richiesta dell'esibitore, dei titoli appartenenti alla medesima serie; è parimenti ammessa la divisione in titoli di taglio inferiore.

Analogamente, i buoni nominativi potranno, su domanda degli aventi diritto, essere divisi in altri titoli nominativi e, se non siano gravati da vincoli differenti, potranno essere riuniti al nome della medesima persona o del medesimo ente.

Art. 10.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi titoli è esente da imposta di bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali.

Il corrispettivo per le spedizioni postali dei nuovi titoli alle sezioni di tesoreria provinciale sarà, per quanto dovuto, regolato dal Ministero del tesoro ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355 e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte dei titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 11.

La contabilità relativa all'operazione di cui al presente decreto sarà resa in base alle istruzioni da emanare dalle competenti Direzioni generali del Ministero del tesoro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 ottobre 1985

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *ottobre* **1985**
Registro n. 35 *Tesoro, foglio n.* **270**

(6245)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 4 ottobre 1985.

Liquidazione coatta amministrativa della S.m.s. «Lloyd Union» - mutua di previdenza, assistenza e assicurazione, in Roma.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 15 aprile 1886, n. 3818;

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento alla predetta legge, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e l'istituzione dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni - ISVAP;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la nota in data 6 settembre 1985, n. 521124, recante la proposta dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private - ISVAP al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 75 della legge 10 giugno 1978, n. 295, nei confronti della società di mutuo soccorso «Lloyd Union» - mutua di previdenza, assistenza e assicurazione, con sede in Roma, via Iside n. 12;

Vista la relazione predisposta dall'ISVAP per la commissione consultiva per le assicurazioni private, nella quale sono indicati i fatti e gli accertamenti che costituiscono presupposto della proposta anzidetta, e che si intende qui recepita;

Considerato che l'esercizio dell'attività assicurativa, ed in particolare quello dell'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esula dagli scopi e dalle finalità delle società di mutuo soccorso, che possono svolgere soltanto le attività previste dalla legge 15 aprile 1886, n. 3818;

Visto l'art. 10 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, secondo il quale l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti può essere stipulata soltanto con imprese autorizzate all'esercizio a norma del citato testo unico n. 449 del 1959;

Considerato che la predetta società di mutuo soccorso «Lloyd Union» è priva dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa prevista dal citato testo unico n. 449 del 1959;

Visto l'art. 3, terzo comma, della citata legge 10 giugno 1978, n. 295, che subordina l'esercizio di attività assicurativa da parte delle società di mutuo soccorso alla disciplina di apposite leggi speciali, non ancora emanate;

Visto l'art. 75 della citata legge 10 giugno 1978, n. 295, che demanda al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la liquidazione coatta amministrativa delle società che esercitano attività assicurativa senza essere munite della relativa autorizzazione;

Sentita la commissione consultiva per le assicurazioni private che nella seduta del 20 settembre 1985, ha espresso parere favorevole alla liquidazione coatta amministrativa della società di cui trattasi;

Decreta:

Art. 1.

La società di mutuo soccorso «Lloyd Union» - mutua di previdenza, assistenza e assicurazione, con sede in Roma, via Iside n. 12, è posta in liquidazione coatta amministrativa e ne è nominato commissario liquidatore l'avv. Aurelio Improta.

Art. 2.

Il commissario liquidatore potrà provvedere con apposita convenzione al trasferimento d'ufficio del portafoglio assicurativo della società di mutuo soccorso «Lloyd Union» - mutua di previdenza, assistenza e assicurazione ai sensi e con le modalità previste dall'art. 88 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449.

Art. 3.

Al commissario liquidatore spetta, a carico della liquidazione, oltre al rimborso delle spese, un compenso la cui misura sarà stabilita con successivo decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 ottobre 1985

Il Ministro: ALTISSIMO

(6210)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 30 settembre 1985.

Dichiarazione di importanza internazionale della zona umida denominata «Bacino dell'Angitola».

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 3 luglio 1976, con il quale è data piena ed intera esecuzione alla convenzione relativa alle zone

umide di importanza internazionale soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971;

Considerata l'entrata in vigore in Italia della predetta convenzione, intervenuta il 14 aprile 1977, ai sensi dell'art. 10, par. 2, della convenzione medesima;

Considerati i criteri di identificazione delle zone umide di importanza internazionale adottati in occasione della « Conferenza sulla conservazione delle zone umide di importanza internazionale, specialmente come habitat degli uccelli acquatici », tenutasi a Cagliari, dal 24 al 29 novembre 1980 (« Criteri di Cagliari ») e, specificatamente che la zona umida di cui trattasi è di particolare valore per mantenere la diversità genetica ed ecologica di una regione grazie alle qualità e particolarità della sua flora e fauna ed inoltre è di particolare valore quale habitat di animali ad uno stadio critico dei loro cicli biologici, soprattutto per alcune specie di uccelli, durante i periodi dello svernamento e della riproduzione;

Visto che, a norma dell'art. 2, n. 4, della convenzione precitata ed in base ai criteri di identificazione delle zone umide di importanza internazionale adottati in occasione della « Conferenza internazionale sulla conservazione delle zone umide e degli uccelli acquatici », tenutasi ad Heiligenhafen dal 2 al 6 dicembre 1974, vennero a suo tempo indicate alcune zone umide di interesse internazionale;

Considerato che, a norma dell'art. 2, n. 5, le parti contraenti tale convenzione hanno il diritto di aggiungere all'elenco precitato altre zone umide situate sul proprio territorio;

Considerato che la zona umida denominata « Bacino dell'Angitola », essendo l'unico ambiente d'acqua dolce, per un tratto di alcune centinaia di chilometri, lungo la costa tirrenica, tra l'oasi di Serre Persano, in provincia di Salerno, e la Sicilia, costituisce l'habitat insostituibile di diverse specie di piante e di animali;

Riconosciuto altresì che la zona umida « Bacino dell'Angitola » è sede di nidificazione, tra gli altri, di Tuffetto (*Tachybaptus ruficollis*), Svasso maggiore (*Podiceps cristatus*), Tarabusino (*Ixobrychus minutus*) e Pendolino (*Remiz pendulinus*), di estivazione di Marzaiola (*Anas querquedula*) Moriglione (*Aythya ferina*) e Moretta Tabaccata (*Aythya nyroca*), di cui è probabile la nidificazione nel prossimo futuro, di svernamento di Tarabusino (*Ixobrychus minutus*), con più di 350 individui, Svasso maggiore (*Podiceps cristatus*), con più di 80 ind., Svasso piccolo (*Podiceps nigricollis*), con più di 100 ind., Volpoca (*Tadorna tadorna*), con più di 60 ind., Fischione (*Anas penelope*), con circa 100 ind., Alzavola (*Anas crecca*), con circa 500 ind., Mestolone (*Anas clypeata*), con circa 100 ind., Moriglione (*Aythya ferina*), con circa 3.000 ind., Moretta tabaccata (*Aythya nyroca*), con circa 50 ind., Moretta (*Aythya fuligula*), con circa 300 ind., Folaga (*Fulica atra*), con circa 3.000 ind., di sosta regolare durante le migrazioni di diverse specie di Ciconiformi, tra cui Nitticora (*Nycticorax nycticorax*), Sgarza ciuffetto (*Ardeola ralloides*), Airone rosso (*Ardea purpurea*), Cicogna bianca (*Ciconia ciconia*) e Mignattaio (*Plegadis falcinellus*), di Falconiformi, tra cui il Falco pescatore (*Pandion haliaetus*) e Falco di palude (*Circus aeruginosus*) e di Caradriformi, come risulta dalle ricerche dell'ornitologo Giuseppe Paolillo;

Visto che la regione Calabria ha provveduto ad interdire l'esercizio venatorio sull'intera superfice della zona umida;

Visto altresì che la regione Calabria ha richiesto, con nota n. 7510 del 15 aprile 1985, la dichiarazione di zona umida di importanza internazionale del « Bacino dell'Angitola »;

Visto pertanto che vi sono i presupposti per dichiarare l'area di cui trattasi zona umida di importanza internazionale di tipo *A*, ai sensi della propria circolare n. 46229 dell'11 novembre 1983, per quanto riguarda la zona interdetta all'attività venatoria, e di tipo *B* per quanto attiene alle circostanti aree di rispetto, in cui andranno comunque adottate opportune iniziative per la tutela della fauna e dell'ambiente;

Viste le sentenze n. 123/80 e n. 223/84 della Corte costituzionale;

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

In rispondenza agli obblighi assunti in sede internazionale;

Decreta:

Art. 1.

La zona umida « Bacino dell'Angitola », ubicata in provincia di Catanzaro ed estesa complessivamente Ha 875 è dichiarata di importanza internazionale di tipo *A*, per quanto concerne l'area dove è interdetta l'attività venatoria, di tipo *B* per quanto riguarda la fascia circostante ai sensi e per gli effetti della convenzione relativa alle zone umide di importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971, secondo i confini riportati nella planimetria allegata al presente decreto.

Art. 2.

La regione Calabria, alle cui responsabilità la conservazione e la razionale gestione della zona umida di cui trattasi resta principalmente affidata, assume le opportune iniziative di tutela dell'area stessa, a norma delle disposizioni vigenti, dando tuttavia preventiva comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste di qualsiasi eventuale progetto od iniziativa suscettibile di mutare lo stato dei luoghi ed il livello di tutela ambientale e in particolare floro-faunistica, per i successivi adempimenti a livello nazionale ed internazionale. La regione e gli altri enti competenti assicurano comunque la difesa dell'integrità del territorio dichiarato di importanza internazionale.

Art. 3.

Il presente decreto sarà inviato alle autorità competenti in materia di assetto del territorio e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 settembre 1985

Il Ministro: PANDOLFI

BACINO DELL' ANGITOLA

COMUNE DI MAIERATO E MONTEROSSO C. (CZ)

SUPERFICIE Ha 875
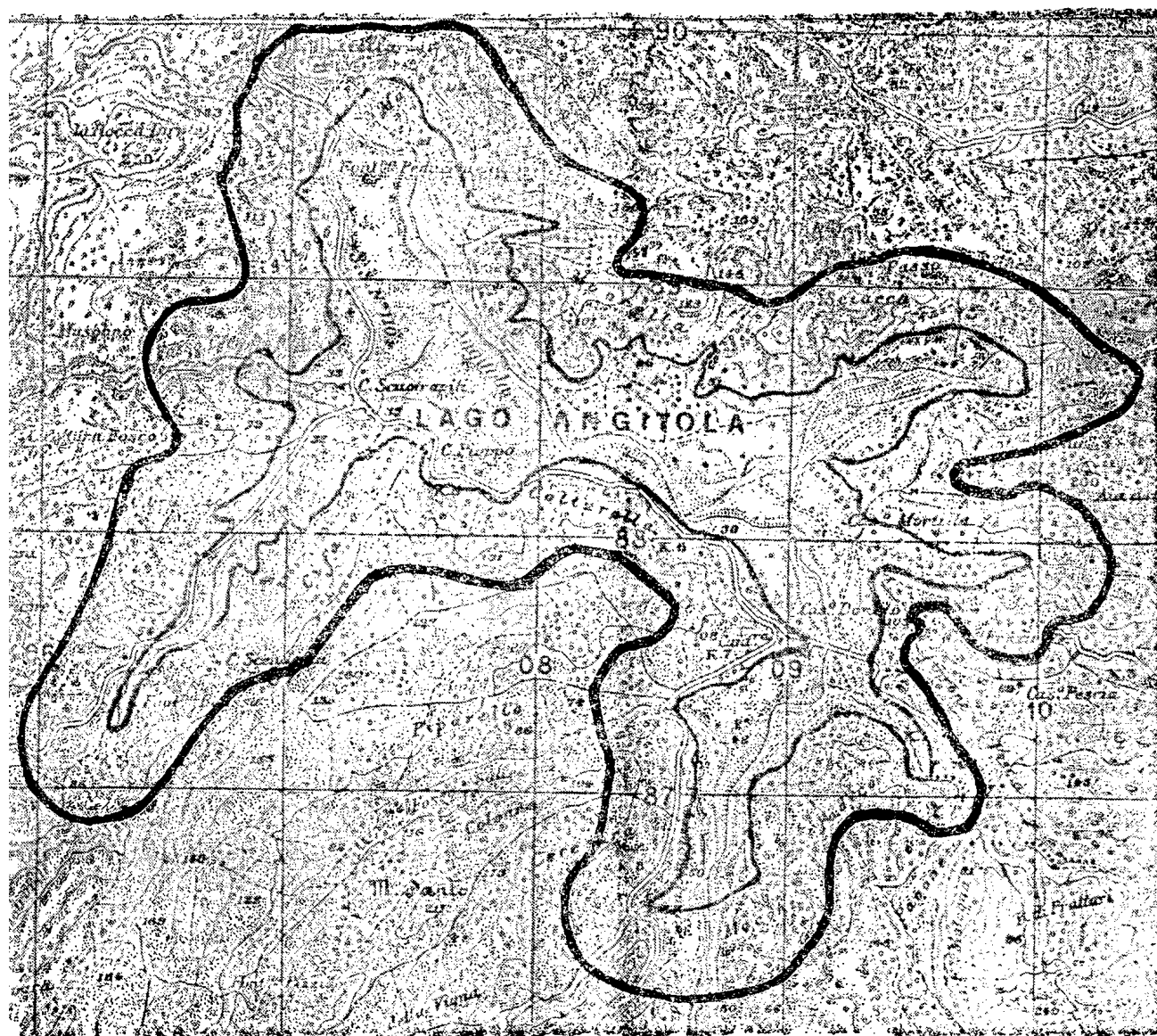
CONFINE DELLA ZONA UMIDA DI IMPORTANZA INTERNAZIONALE

4)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 15 ottobre 1985.

Approvazione della deliberazione adottata dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani « G. Amendola » in data 2 maggio 1985, recante modificazioni al regolamento per la previdenza e l'assistenza ai giornalisti professionisti.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 1 della legge 20 dicembre 1951, n. 1564, sulla previdenza e assistenza dei giornalisti;

Visto l'art. 2 dello statuto dell'Istituto nazionale per la previdenza dei giornalisti italiani (INPGI) approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1963, n. 1331, e successive modificazioni;

Visto l'art. 12, lettera *b*), dello stesso statuto che attribuisce al consiglio di amministrazione dell'INPGI il potere, tra l'altro, di deliberare sullo statuto e sui regolamenti inerenti le forme previdenziali ed assistenziali gestite dall'istituto medesimo, ove non si tratti di materie disciplinate da leggi;

Vista la deliberazione adottata dal consiglio di amministrazione dell'INPGI, in data 2 maggio 1985, con la quale si propone di modificare l'art. 5 del regolamento per la previdenza e l'assistenza ai giornalisti professionisti, approvato con decreto interministeriale 1° gennaio 1953, e successive modificazioni ed integrazioni, in tema di adeguamento periodico del massimale di pensione previsto dallo stesso regolamento di previdenza e di determinazione della misura minima del trattamento pensionistico spettante al giornalista;

Considerato che la modificazione proposta risponde allo scopo di assoggettare il massimale indicato agli aumenti periodici per perequazione automatica di cui al disposto dell'art. 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, avuto riguardo alla connessione già esistente fra le norme previdenziali di settore e la specifica normativa contrattuale disciplinante il rapporto di lavoro del giornalista e di uniformare il trattamento minimo erogato dall'INPGI a quello previsto dalla normativa dell'assicurazione generale obbligatoria;

Considerato, altresì, che i limitati oneri connessi con la modificazione regolamentare proposta trovano sufficiente copertura nella disponibilità finanziaria della gestione previdenziale dell'istituto;

Visto l'art. 12, quarto comma, del sopra richiamato statuto dell'INPGI in base al quale i regolamenti deliberati dal predetto consiglio di amministrazione sono approvati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

E' approvata la modificazione dell'art. 5 del regolamento per la previdenza e l'assistenza ai giornalisti professionisti, proposta dal consiglio di amministrazione dell'INPGI con la deliberazione adottata in data 2 maggio 1985, il cui testo costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 ottobre 1985

p. *Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
BORRUSO

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
AMATO

ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA
DEI GIORNALISTI ITALIANI « GIOVANNI AMENDOLA »

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Visto l'art. 12 dello statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1963, n. 1331, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per la previdenza e l'assistenza ai giornalisti professionisti approvato con decreto interministeriale 1° gennaio 1953, e successive modificazioni;

Considerata l'opportunità di coordinare la normativa INPGI in materia di determinazione del massimale di pensione con il disposto di cui all'art. 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, nonché di parificare il trattamento minimo INPGI a quello dell'assicurazione generale obbligatoria;

Visto il parere della commissione per la formulazione di regolamenti di previdenza dell'istituto;

Considerato che la spesa prevista trova la necessaria copertura finanziaria nella gestione invalidità, vecchiaia e superstiti;

Udita la relazione del presidente;

Vista la proposta del comitato esecutivo;

Delibera:

di proporre al Ministero del lavoro e della previdenza sociale la seguente modifica del regolamento per la previdenza e assistenza ai giornalisti professionisti, approvato con decreto interministeriale 1° gennaio 1953, e successive modificazioni e integrazioni:

a) dopo il quinto comma dell'art. 5 inserire il seguente:

« Con decorrenza 1° gennaio 1984 il massimale di pensione liquidabile è soggetto agli adeguamenti periodici per perequazione automatica »;

b) dopo il sesto comma dell'art. 5 inserire il seguente:

« Con decorrenza 1° gennaio 1984 la pensione mensile liquidata non può essere inferiore al trattamento minimo mensile delle pensioni con più di 780 contributi settimanali a carico del fondo pensioni lavoratori dipendenti gestito dall'Istituto nazionale della previdenza sociale ».

Roma, addì 2 maggio 1985

Il presidente: MORETTI

(6209)

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

DECRETO 15 ottobre 1985.

Istituzione dell'Ufficio per la protezione civile nel trasporto aereo (Procivilaria).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 aprile 1984 di delega delle funzioni di coordinamento della protezione civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 settembre 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 269 del 29 settembre 1984, che istituisce il Dipartimento della protezione civile;

Considerato che la materia della sicurezza aerea, allo stato della disciplina, è attribuita alla competenza del Ministero dei trasporti - Direzione generale aviazione civile, del Registro aeronautico italiano, dell'Azienda autonoma assistenza al volo e traffico generale e dell'Ispettorato del traffico aereo e dell'assistenza al volo del Ministero della difesa - Aeronautica e da altri organismi privati che operano nel settore aereo;

Rilevato che la commissione per la sicurezza del volo di cui al decreto del Ministro dei trasporti n. 5.T del 25 gennaio 1985, e successive integrazioni e modificazioni, svolge il compito della investigazione sugli eventi pregiudizievoli alla sicurezza aerea allo scopo di determinare le conseguenti linee di prevenzione;

Considerato che nell'ordinamento non si rinviene alcun organo di coordinamento dell'attività di previsione e prevenzione degli incidenti aerei;

Ravvisata l'opportunità di colmare tale lacuna, istituendo, nell'ambito del servizio per il coordinamento delle attività di previsione e prevenzione del Dipartimento della protezione civile, un apposito ufficio per la protezione civile nel trasporto aereo (Procivilaria);

Decreta:

Art. 1.

E' istituito, nell'ambito del servizio per il coordinamento delle attività di previsione e prevenzione del Dipartimento della protezione civile, l'Ufficio per la protezione civile nel trasporto aereo (Procivilaria) con i seguenti compiti:

a) individuare le situazioni di rischio nel campo del trasporto aereo, utilizzando il materiale già raccolto dalle amministrazioni ed organismi citati in premessa e raccogliendo, anche in sede internazionale, tutto il materiale conoscitivo ritenuto necessario per l'esatta definizione del rischio;

b) formare programmi di previsione e piani di intervento diretti a rimuovere al massimo le situazioni di pericolo;

c) mantenere costanti contatti con le amministrazioni e gli organismi che attualmente svolgono attività nel settore della sicurezza aerea allo scopo di coordinare l'attività da essi svolta e di stimolare nuove iniziative tese a migliorare il servizio;

d) esprimere pareri sull'impiego di mezzi aerei necessari per il soccorso in caso di calamità.

Art. 2.

L'ufficio vigila sulla attuazione delle raccomandazioni di sicurezza espresse dalla commissione per la sicurezza nel volo del Ministero dei trasporti e assume ogni iniziativa diretta ad ottenere il coordinamento tra gli organismi competenti in materia.

Art. 3.

Previa autorizzazione del Ministro per il coordinamento della protezione civile, in seno all'ufficio possono essere costituiti gruppi di lavoro per lo studio di singoli aspetti della delicata materia.

Art. 4.

A dirigere l'ufficio di cui al presente decreto è designato il dirigente generale comandante Corrado Schreiber.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 ottobre 1985

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(6211)

Avviso di rettifica al decreto-legge 24 ottobre 1985, n. 561: « Misure straordinarie per la promozione e lo sviluppo della imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno ». (Decreto-legge pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 251 del 24 ottobre 1985).

Nell'art. 1, comma 13, del decreto-legge citato in epigrafe dove è scritto: « ... *accertati* anche mediante ispezione ... », leggasi: « ... *accertato* anche mediante ispezioni ... ».

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 12 luglio 1985, n. **577.**

Approvazione del nuovo statuto del Centro per le relazioni italo-arabe, in Roma.

N. 577. Decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1985, col quale, sulla proposta del Ministro degli affari esteri, viene approvato il nuovo statuto del Centro per le relazioni italo-arabe, in Roma, riconosciuto giuridicamente con decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1961, n. 1508.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *settembre* 1985
Registro n. 16 *Esteri, foglio n.* 84

DECRETO 23 luglio 1985, n. **578.**

Riconoscimento della personalità giuridica dell'associazione « Intercultura », in Roma.

N. 578. Decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1985, col quale, sulla proposta del Ministro degli affari esteri, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto dell'associazione « Intercultura », in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *settembre* 1985
Registro n. 16 *Esteri, foglio n.* 200

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore del trattato di Nairobi concernente la protezione del simbolo olimpico, adottato a Nairobi il 26 settembre 1981.

Il giorno 25 settembre 1985, in base ad autorizzazione disposta con legge n. 434 del 24 luglio 1985 pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 22 agosto 1985 è stato depositato a Ginevra, presso il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale, lo strumento di ratifica del trattato di Nairobi concernente la protezione del simbolo olimpico, adottato a Nairobi il 26 settembre 1981.

Conformemente all'art. 6, paragrafo 2, il trattato sopracitato entrerà in vigore il 25 ottobre 1985.

(6161)

Avviso di rettifica al decreto ministeriale 28 giugno 1985 recante: « Principi e criteri per il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento delle pratiche inerenti l'adozione dei minori da parte di enti ed organizzazioni ai sensi dell'art. 38 della legge 4 maggio 1983, n. 184 ». (Decreto pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 229 del 28 settembre 1985).

Nel decreto ministeriale citato in epigrafe, all'art. 8, l'ultima frase « ... la dichiarazione di efficacia in Italia del diritto di famiglia e dei minori », leggasi: « ... la dichiarazione di efficacia in Italia del *provvedimento straniero che non sia contrario ai principi fondamentali in Italia del* diritto di famiglia e dei minori ».

(6215)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 17 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. IMEC, con sede legale in Sorrento e stabilimento in Torre Annunziata (Napoli), è prolungata al 23 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.Pla.Ve. - Industrie plastiche e vernici, con stabilimento in Sparanise (Caserta), è prolungata al 31 agosto 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 ottobre 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cansiglio due, con sede e stabilimento in Bari, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 19 novembre 1984 al 19 maggio 1985.

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale come sopra disposta è prolungata al 18 agosto 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramiche La Campanella, in Pavullo di Frignano (Modena), è prolungata al 28 luglio 1985.

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale come sopra disposta è ulteriormente prolungata al 27 ottobre 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(6216)

MINISTERO DEL TESORO

Approvazione del nuovo statuto della Cassa di risparmio della provincia di Macerata

Con decreto ministeriale 4 ottobre 1985 è stato approvato il nuovo statuto della Cassa di risparmio della provincia di Macerata.

(6217)

Approvazione del nuovo statuto della Cassa di risparmio di Fermo

Con decreto ministeriale 30 settembre 1985 è stato approvato il nuovo statuto della Cassa di risparmio di Fermo.

(6218)

Approvazione del nuovo statuto della Cassa di risparmio di Parma

Con decreto ministeriale 1° ottobre 1985 è stato approvato il nuovo statuto della Cassa di risparmio di Parma.

(6220)

Approvazione del nuovo statuto della Cassa di risparmio di Tortona

Con decreto ministeriale 3 ottobre 1985 è stato approvato il nuovo statuto della Cassa di risparmio di Tortona, in Tortona.

(6222)

Modificazioni allo statuto del Mediocredito delle Marche

Con decreto ministeriale 30 settembre 1985 sono stati modificati gli articoli 2, 6, 12, 19, 25 e 26 dello statuto del Mediocredito delle Marche.

(6219)

Modificazione allo statuto del Mediocredito delle Venezie

Con decreto del Ministro del tesoro emanato di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 30 settembre 1985, è stata approvata la modifica apportata all'art. 7 dello statuto del Mediocredito delle Venezie.

(6221)

MINISTERO DEL TESORO

N. 205

Corso dei cambi del 21 ottobre 1985 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	1776,500	1776,500	1776,75	1776,500	1778,50	1776,50	1776,500	1776,500	1776,500	1776,50
Marco germanico .	675,280	675,280	675,50	675,280	675,25	675 —	675,390	675,280	675,280	675,28
Franco francese .	221,380	221,380	221,20	221,380	221,50	221,36	221,350	221,380	221,380	221,38
Fiorino olandese	598,480	598,480	598,40	598,480	598,50	598,45	598,420	598,480	598,480	598,48
Franco belga .	33,317	33,317	33,30	33,317	33,35	33,22	33,328	33,317	33,317	33,31
Lira sterlina .	2550,200	2550,200	2552 —	2550,200	2551 —	2550,85	2551,500	2550,200	2550,200	2550,20
Lira irlandese	2089,400	2089,400	2090 —	2089,400	2090 —	2090,20	2091 —	2089,400	2089,400	—
Corona danese .	186,280	186,280	186,20	186,280	186,25	186,28	186,280	186,280	186,280	186,28
Dracma .	11,540	11,540	11,50	11,540	—	—	11,530	11,540	11,540	—
E.C.U. .	1493,300	1493,300	1492,75	1493,300	1493,32	1493,22	1493,350	1493,300	1493,300	1493,30
Dollaro canadese .	1303,500	1303,500	1302 —	1303,500	1304 —	1303,75	1304 —	1303,500	1303,500	1303,50
Yen giapponese .	8,265	8,265	8,27	8,265	8,26	8,26	8,264	8,265	8,265	8,26
Franco svizzero .	822,900	822,900	822,45	822,900	823 —	822,70	822,500	822,900	822,900	822,90
Scellino austriaco .	96,135	96,135	96,15	96,135	96 —	96,13	96,135	96,135	96,135	96,13
Corona norvegese .	225,550	225,550	225,70	225,550	225,50	225,75	225,750	225,550	225,550	225,55
Corona svedese .	224,350	224,350	224,50	224,350	224,50	224,45	224,550	224,350	224,350	224,35
FIM .	313,850	313,850	314 —	313,850	314 —	313,97	314,100	313,850	313,850	—
Escudo portoghese	10,870	10,870	10,95	10,870	10,75	10,86	10,850	10,870	10,870	10,87
Peseta spagnola .	11,046	11,046	11,02	11,046	11 —	11,04	11,048	11,046	11,046	11,04

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 21 ottobre 1985

Valuta	Cambio
Dollaro USA . .	1776,500
Marco germanico .	675,335
Franco francese	221,365
Fiorino olandese	598,450
Franco belga .	33,322
Lira sterlina . .	2550,850
Lira irlandese . .	2090,200
Corona danese	186,280
Dracma . . .	11,535
E.C.U. . .	1493,320
Dollaro canadese .	1303,750
Yen giapponese . .	8,264
Franco svizzero .	822,700
Scellino austriaco .	96,135
Corona norvegese .	225,650
Corona svedese .	224,450
FIM .	313,975
Escudo portoghese	10,860
Peseta spagnola	11,047

Media dei titoli del 21 ottobre 1985

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	54 —
Redimibile 6 % (Edilizia scolastica) 1971-86	99,775
» 6 % » » 1972-87	92,650
» 9 % » » 1975-90	95,500
» 9 % » » 1976-91	92,600
» 10 % » » 1977-92	92,550
» 12 % (Beni Esteri 1980)	95,600
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	86,400
Certificati di credito del Tesoro 1-4-1981/86 16 %	100,800
» » » 1-6-1981/86 16 %	106,900
» » » TR 2,5 % 1983/93	87,150
» » » Ind. ENI 1-8-1988	101,550
» » » » EFIM 1-8-1988	102,550
» » » » 1- 1-1982/86	100 —
» » » » 1- 3-1982/86	100,400
» » » » 1- 5-1982/86	100,775
» » » » 1- 6-1982/86	100,525
» » » » 1- 7-1982/86	100,900
» » » » 1- 7-1983/86	100,200
» » » » 1- 8-1982/86	100,825
» » » » 1- 8-1983/86	100,075
» » » » 1- 9-1982/86	101,100
» » » » 1- 9-1983/86	100,125
» » » » 1-10-1982/86	101,150
» » » » 1-10-1983/86	100,350
» » » » 1-11-1982/86	101,325
» » » » 1-12-1982/86	101,600
» » » » 1- 1-1983/87	101,725
» » » » 1- 2-1983/87	101,625
» » » » 1- 3-1983/87	101,350
» » » » 1- 4-1983/87	101,800
» » » » 1- 5-1983/87	101,725
» » » » 1- 6-1983/87	101,775
» » » » 1-11-1983/87	100,725
» » » » 1-12-1983/87	100,775
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1984/88	100,300
» » » » 1- 2-1984/88	100,900
» » » » 1- 3-1984/88	100,475
» » » » 1- 4-1984/88	100,750
» » » » 1- 5-1984/88	100,250
» » » » 1- 6-1984/88	100,625
» » » » 1- 7-1983/88	102,725
» » » » 1- 8-1983/88	102,650
» » » » 1- 9-1983/88	102,675
» » » » 1-10-1983/88	102,725
» » » » 1-11-1983/90	104,075
» » » » 1-12-1983/90	103,900
» » » » 1- 1-1984/91	104,050
» » » » 1- 2-1984/91	104,050
» » » » 1- 3-1984/91	102,150
» » » » 1- 4-1984/91	102,125
» » » » 1- 5-1984/91	102,175
» » » » 1- 6-1984/91	102,150
» » » » 1- 7-1984/91	101,225
» » » » 1- 8-1984/91	101,300
» » » » 1- 9-1984/91	101,475
» » » » 1-10-1984/91	101,625
» » » » 1-11-1984/91	101,125
» » » » 1-12-1984/91	100,275
» » » » 1- 1-1992	99,950
Buoni Tesoro Pol. 16 % 1- 1-1986	100,125
» » » 14 % 1- 4-1986	100,125
» » » 13,50 % 1- 7-1986	100,050
» » » 13,50 % 1-10-1986	100,200
» » » 12,50 % 1- 1-1987	98,900
» » » 12 % 1- 2-1988	97,950
» » » 12 % 1- 3-1988	98,250
» » Nov. 12 % 1-10-1987	97,975
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	112,600
» » » » 22-11-1982/89 13 %	112,475
» » » » 1983/90 11,50%	110,500
» » » » 1984/91 11,25%	107,750
» » » » 1984/92 10,50%	106 —

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Approvazione dei progetti presentati dall'IRI e dall'ENI ai sensi dell'art. 1 della legge 9 marzo 1985, n. 110. (Deliberazione 19 settembre 1985).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 1 della legge 9 marzo 1985 che, nella ripartizione delle residue disponibilità del « Fondo investimenti e occupazione » relativa all'anno 1985, conferisce all'IRI e all'ENI una somma pari a 70 miliardi di lire per la copertura dei fabbisogni di capitale proprio relativi a nuove iniziative anche in concorso con soggetti pubblici e privati nei settori dell'industria manifatturiera e del terziario avanzato da localizzare nei territori di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi straordinari nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218;

Visto lo stesso articolo della predetta legge che prevede che il conferimento delle risorse finanziarie ai singoli enti, sotto forma di aumento dei rispettivi fondi di dotazione, debba effettuarsi sulla base dei progetti presentati dall'IRI e dall'ENI la cui approvazione è demandata al CIPE;

Viste le note del 22 giugno e 30 luglio 1985 con le quali il Ministro delle partecipazioni statali ha sottoposto all'approvazione del Comitato i progetti che le società facenti parte dell'IRI e dell'ENI ritengono di realizzare con il concorso finanziario previsto all'art. 1 della legge sopra richiamata;

Considerato che nella proposta dell'IRI è incluso un progetto relativo alla realizzazione di un'attività per la produzione di « compact disc » nel Mezzogiorno, per il quale è ancora in corso l'istruttoria volta a verificare la compatibilità dell'iniziativa con altri progetti formulati nello stesso comparto;

Considerato altresì che appare opportuno rinviare l'esame dei progetti agevolabili ai sensi della lettera *n*) dell'art. 1 della legge sopra richiamata;

Ritenuto che i progetti sotto indicati tendono al miglioramento dell'attività produttiva nel Mezzogiorno con effetti positivi sul piano occupazionale;

Udita la relazione del Ministro delle partecipazioni statali;

Delibera:

Ai sensi e per gli effetti della normativa suindicata sono approvati i seguenti progetti relativi alle nuove iniziative dell'IRI e dell'ENI nell'area meridionale:

Società	Progetto	Localizz.	Occup. (unità)	Risorse finanz. c/capitale (milioni)
IRI				
Ansaldo trasporti S.p.a.	Nuove capacità sistemistiche ed innovazione prodotto e processi	Napoli	129	17.000
ENI				
Enichimica S.p.a.	Film per imballagg.	Val Basento	48	4.850
	Contenitori in polietilentereftalato	Val Basento	120	12.885
	Non tessuti	Val Basento	75	6.870
	Resine speciali	Val Basento	111	2.420
	Imbottiti	Val Basento	40	325
	Nastri anticorrosivi	Val Basento	80	1.700
	Sacchi industriali	Val Basento	40	1.900
	Principi attivi farmaceutici	Val Basento	70	2.050
	Mangimi da sottoprodotti agricoli	Val Basento	38	2.000

Per quanto riguarda le iniziative dell'ENI, se e quando se ne creeranno le condizioni, il Ministro delle partecipazioni statali provvederà a favorire il disimpegno dell'ente nelle forme e nei tempi che saranno ritenuti più opportuni. Lo stesso Ministro sottoporrà al Comitato le eventuali modifiche da apportare ai progetti e trasmetterà annualmente una relazione sullo stato di attuazione delle iniziative.

Roma, addì 19 settembre 1985

Il Presidente delegato: ROMITA

(5953)

Legge n. 456/1981 - Art. 5-ter - Avocazione dell'asse perimetrale Alfa Sud Pomigliano-Afragola-Casoria. (Deliberazione 19 settembre 1985).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 14 maggio 1981, n. 219, recante provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980 e febbraio 1981;

Visto il decreto-legge 26 giugno 1981, n. 333, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 456;

Visto, in particolare, l'art. 5-*ter* della citata legge n. 456/81 che prevede l'inclusione — su richiesta del sindaco di Napoli e del presidente della giunta regionale della Campania, quali commissari straordinari del Governo — nel programma straordinario di cui al titolo VIII della legge n. 219/81, di opere già finanziate con altre leggi ordinarie e speciali purché funzionalmente correlate con l'attuazione del programma di cui al titolo VIII medesimo;

Visto il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 313, convertito nella legge 8 agosto 1985, n. 422, che proroga il termine di cui all'ultimo comma dell'art. 84 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni;

Vista la nota del presidente della giunta regionale della Campania prot. n. 3761 del 27 marzo 1985;

Udita la relazione del presidente della giunta regionale della Campania;

Delibera:

Il presidente della giunta regionale della Campania - commissario straordinario del Governo, può includere nel programma straordinario di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, la sottoindicata opera, funzionalmente correlata con il programma straordinario, per le finalità di cui all'art. 5-*ter* del decreto-legge 26 giugno 1981, n. 333, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1981, n. 456, nei limiti del finanziamento ad essa assegnato, come di seguito indicato:

realizzazione dell'« Asse perimetrale » Alfa Sud Pomigliano-Afragola-Casoria, a valere sul finanziamento di lire 11 miliardi assegnato all'ANAS con deliberazione CIPE del 19 novembre 1981, ai sensi della legge 31 marzo 1981, n. 119.

Roma, addì 19 settembre 1985

Il Presidente delegato: ROMITA

(5951)

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Passaggio dal demanio al patrimonio dell'A.N.A.S. di un immobile in comune di Corvino S. Quirico

Con D.A. 27 giugno 1985, n. 2059, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dell'Azienda del reliquato stradale sito al km 143+690 della strada statale n. 10, della superficie complessiva di mq 142,28 e distinto in catasto presso l'ufficio tecnico erariale di Pavia al foglio n. 3, strade pubbliche (senza numero di mappa), partita n. 5 del comune censuario di Corvino S. Quirico (Pavia).

(6097)

CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE

Avviso riguardante il sorteggio per il rimborso di titoli rappresentanti obbligazioni dell'incorporato ICIPU

Si notifica che il giorno 15 novembre 1985, con inizio alle ore 9, si procederà, presso il servizio affari finanziari, ufficio amministrazione titoli del Consorzio di credito per le opere pubbliche in via San Nicola da Tolentino, 5, Roma, alle seguenti operazioni di estrazione a sorte di obbligazioni dell'incorporato ICIPU per il rimborso alla pari dal 1° gennaio 1986:

1) 6 % s.s. EXPORT SCAD. 1° GENNAIO 1989:

Emissione 1/65-1/89:

Estrazione a sorte di:

n. 100 titoli di L. 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 100.000.000;

Emissione 2-*tranche* 1/66-1/89:

Estrazione a sorte di:

n. 1 titolo di L. 500.000
» 35 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 35.500.000;

Emissione 3-*tranche* 7/66-1/89:

Estrazione a sorte di:

n. 5 titoli di L. 50.000
» 13 titoli di » 500.000
» 67 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 73.750.000;

Emissione 4-*tranche* 1/67-1/89:

Estrazione a sorte di:

n. 7 titoli di L. 50.000
» 25 titoli di » 500.000
» 50 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 62.850.000;

Emissione 5-*tranche* 7/67-1/89:

Estrazione a sorte di:

n. 7 titoli di L. 50.000
» 27 titoli di » 500.000
» 50 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 63.850.000;

Emissione 6-*tranche* 1/68-1/89:

Estrazione a sorte di:

n. 4 titoli di L. 50.000
» 9 titoli di » 500.000
» 30 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 34.700.000;

Emissione 7-*tranche* 7/68-1/89:

Estrazione a sorte di:

n. 14 titoli di L. 50.000
» 52 titoli di » 500.000
» 8 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 34.700.000;

Emissione 8-*tranche* 1/69-1/89:

Estrazione a sorte di:

n. 4 titoli di L. 500.000
» 1 titolo di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 3.000.000.

2) 7% s.s. SVILUPPO INDUSTRIALE:

Emissione serie D 1/71-1/86:

Estrazione a sorte di:

n. 1.109 titoli di L. 50.000
» 214 titoli di » 100.000
» 1.389 titoli di » 500.000
» 8.137 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 8.908.350.000;

Emissione serie E 7/71-7/86:

Estrazione a sorte di:

n. 592 titoli di L. 50.000
» 52 titoli di » 100.000
» 752 titoli di » 500.000
» 2.155 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 2.565.800.000;

Emissione serie F 1/72-1/87:

Estrazione a sorte di:

n. 2.869 titoli di L. 100.000
» 3.764 titoli di » 500.000
» 6.449 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 8.617.900.000;

Emissione serie G 7/72-7/87:

Estrazione a sorte di:

n. 372 titoli di L. 100.000
» 564 titoli di » 500.000
» 3.090 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 3.409.200.000;

Emissione serie H 1/73-1/88:

Estrazione a sorte di:

n. 296 titoli di L. 100.000
» 545 titoli di » 500.000
» 2.254 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 2.556.100.000;

Emissione serie I 1/74-7/88:

Estrazione a sorte di:

n. 738 titoli di L. 100.000
» 755 titoli di » 500.000
» 1.397 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.848.300.000.

3) 7% SERIE ORDINARIA QUINDICENNALE:

Emissione terza

Estrazione a sorte di:

n. 148 titoli di L. 50.000
» 429 titoli di » 100.000
» 714 titoli di » 500.000
» 1.382 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.789.300.000;

Emissione quarta:

Estrazione a sorte di:

n. 60 titoli di L. 50.000
» 71 titoli di » 100.000
» 254 titoli di » 500.000
» 624 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 761.100.000;

Emissione quinta:

Estrazione a sorte di:
n. 245 titoli di L. 100.000
» 1.005 titoli di » 500.000
» 1.680 titoli di » 1.000.000
il complessivo valore nominale di L. 2.207.000.000;

Emissione sesta:

Estrazione a sorte di:
n. 223 titoli di L. 100.000
» 195 titoli di » 500.000
» 533 titoli di » 1.000.000
il complessivo valore nominale di L. 652.800.000;

Emissione settima:

Estrazione a sorte di:
n. 114 titoli di L. 100.000
» 197 titoli di » 500.000
» 892 titoli di » 1.000.000
il complessivo valore nominale di L. 1.001.900.000;

Emissione ottava:

Estrazione a sorte di:
n. 1.154 titoli di L. 100.000
» 1.885 titoli di » 500.000
» 5.601 titoli di » 1.000.000
il complessivo valore nominale di L. 6.658.900.000;

Emissione nona:

Estrazione a sorte di:
n. 327 titoli di L. 100.000
» 530 titoli di » 500.000
» 2.806 titoli di » 1.000.000
il complessivo valore nominale di L. 3.103.700.000.

I) 7% SERIE ORDINARIA VENTENNALE:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:
n. 63 titoli di L. 50.000
» 65 titoli di » 500.000
» 561 titoli di » 1.000.000
il complessivo valore nominale di L. 596.650.000;

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di:
n. 174 titoli di L. 100.000
» 230 titoli di » 500.000
» 1.557 titoli di » 1.000.000
il complessivo valore nominale di L. 1.689.400.000;

Emissione terza:

Estrazione a sorte di:
n. 487 titoli di L. 100.000
» 716 titoli di » 500.000
» 2.543 titoli di » 1.000.000
il complessivo valore nominale di L. 2.949.700.000;

Emissione quarta:

Estrazione a sorte di:
n. 163 titoli di L. 100.000
» 360 titoli di » 500.000
» 543 titoli di » 1.000.000
il complessivo valore nominale di L. 739.300.000;

Emissione quinta:

Estrazione a sorte di:
n. 801 titoli di L. 100.000
» 1.127 titoli di » 500.000
» 3.605 titoli di » 1.000.000
il complessivo valore nominale di L. 4.248.600.000;

Emissione sesta:

Estrazione a sorte di:
n. 270 titoli di L. 100.000
» 305 titoli di » 500.000
» 1.135 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.314.500.000.

5) 8 % S.S. SVILUPPO INDUSTRIALE:

Emissione E:

Estrazione a sorte di:
n. 26 titoli di L. 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 26.000.000;

Emissione M:

Estrazione a sorte di:
n. 111 titoli di L. 100.000
» 117 titoli di » 500.000
» 1.691 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.760.600.000;

Emissione N:

Estrazione a sorte di:
n. 1 titolo di L. 100.000
» 2.445 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 2.445.100.000;

Emissione D:

Estrazione a sorte di:
n. 567 titoli di L. 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 567.000.000;

Emissione F:

Estrazione a sorte di:
n. 578 titoli di L. 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 578.000.000;

Emissione H:

Estrazione a sorte di:
n. 6 titoli di L. 500.000
» 849 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 852.000.000;

Emissione O:

Estrazione a sorte di:
n. 37 titoli di L. 100.000
» 110 titoli di » 500.000
» 6.280 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 6.338.700.000.

6) 8 % SERIE ORDINARIA QUINDICENNALE:

Emissione 1974:

Estrazione a sorte di:
n. 211 titoli di L. 100.000
» 719 titoli di » 500.000
» 4.561 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 4.941.600.000;

Emissione 1975:

Estrazione a sorte di:
n. 27 titoli di L. 500.000
» 1.673 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.686.500.000;

Emissione II 1975:

Estrazione a sorte di:
n. 8 titoli di L. 100.000
» 8 titoli di » 500.000
» 4.573 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 4.577.800.000.

7) 8 % SERIE ORDINARIA VENTENNALE:

Emissione 1974:
Estrazione a sorte di:
n. 21 titoli di L. 100.000
» 28 titoli di » 500.000
» 1.556 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.572.100.000;

Emissione 1975:
Estrazione a sorte di:
n. 7 titoli di L. 100.000
» 95 titoli di » 500.000
» 1.635 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.683.200.000;

Emissione 1976:
Estrazione a sorte di:
n. 13 titoli di L. 500.000
» 241 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 247.500.000.

8) 9 % s.s. SVILUPPO INDUSTRIALE:

Emissione G:
Estrazione a sorte di:
n. 322 titoli di L. 100.000
» 642 titoli di » 500.000
» 2.371 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 2.724.200.000;

Emissione P:
Estrazione a sorte di:
n. 10 titoli di L. 100.000
» 139 titoli di » 500.000
» 742 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 812.500.000;

Emissione Q:
Estrazione a sorte di:
n. 1 titolo di L. 100.000
» 97 titoli di » 500.000
» 595 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 643.600.000.

9) 9 % SERIE ORDINARIA DECENNALE:

Emissione 1976:
Estrazione a sorte di:
n. 347 titoli di L. 100.000
» 1.057 titoli di » 500.000
» 14.710 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 15.273.200.000;

Emissione II 1976:
Estrazione a sorte di:
n. 401 titoli di L. 100.000
» 595 titoli di » 500.000
» 5.328 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 5.665.600.000.

10) 9 % SERIE ORDINARIA QUINDICENNALE:

Emissione 1976:
Estrazione a sorte di:
n. 65 titoli di L. 100.000
» 213 titoli di » 500.000
» 4.277 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 4.390.000.000;

Emissione II 1976:
Estrazione a sorte di:
n. 235 titoli di L. 100.000
» 516 titoli di » 500.000
» 1.142 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.423.500.000.

11) 9 % SERIE ORDINARIA VENTENNALE:

Emissione 1976:
Estrazione a sorte di:
n. 9 titoli di L. 100.000
» 27 titoli di » 500.000
» 937 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 951.400.000;

Emissione II 1976:
Estrazione a sorte di:
n. 2 titoli di L. 100.000
» 12 titoli di » 500.000
» 228 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 234.200.000.

12) 10 % s.s. SVILUPPO INDUSTRIALE:

Emissione R:
Estrazione a sorte di:
n. 41 titoli di L. 100.000
» 126 titoli di » 500.000
» 883 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 950.100.000;

Emissione H:
Estrazione a sorte di:
n. 13 titoli di L. 100.000
» 25 titoli di » 500.000
» 615 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 628.800.000;

Emissione S:
Estrazione a sorte di:
n. 12 titoli di L. 500.000
» 302 titoli di » 1.000.000
» 2 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 318.000.000;

Emissione L:
Estrazione a sorte di:
n. 2.851 titoli di L. 1.000.000
» 285 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 4.276.000.000;

Emissione T:
Estrazione a sorte di:
n. 101 titoli di L. 1.000.000
» 24 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 221.000.000;

Emissione M:
Estrazione a sorte di:
n. 109 titoli di L. 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 545.000.000;

Emissione N:
Estrazione a sorte di:
n. 517 titoli di L. 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 517.000.000;

Emissione O:
Estrazione a sorte di:
n. 247 titoli di L. 1.000.000
» 49 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 492.000.000.

13) 10 % SERIE ORDINARIA DECENNALE:

Emissione 1977:
Estrazione a sorte di:
n. 280 titoli di L. 100.000
» 815 titoli di » 500.000
» 14.154 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 14.589.500.000;

Emissione II 1977:

Estrazione a sorte di:
n. 10 titoli di L. 100.000
» 35 titoli di » 500.000
» 4.635 titoli di » 1.000.000
» 637 titoli di » 5.000.000
il complessivo valore nominale di L. 7.838.500.000;

Emissione 1978:

Estrazione a sorte di:
n. 38 titoli di L. 100.000
» 257 titoli di » 500.000
» 4.448 titoli di » 1.000.000
» 384 titoli di » 5.000.000
il complessivo valore nominale di L. 6.500.300.000;

Emissione II 1978:

Estrazione a sorte di:
n. 60 titoli di L. 500.000
» 1.489 titoli di » 1.000.000
» 414 titoli di » 5.000.000
il complessivo valore nominale di L. 3.589.000.000;

Emissione 1979:

Estrazione a sorte di:
n. 2.424 titoli di L. 1.000.000
» 513 titoli di » 5.000.000
il complessivo valore nominale di L. 4.989.000.000.

14) 10 % SERIE ORDINARIA QUINDICENNALE:

Emissione 1976:

Estrazione a sorte di:
n. 1 titolo di L. 500.000
» 1.087 titoli di » 1.000.000
il complessivo valore nominale di L. 1.087.500.000;

Emissione 1977:

Estrazione a sorte di:
n. 26 titoli di L. 100.000
» 69 titoli di » 500.000
» 787 titoli di » 1.000.000
il complessivo valore nominale di L. 824.100.000;

Emissione II 1977:

Estrazione a sorte di:
n. 1 titolo di L. 100.000
» 6 titoli di » 500.000
» 250 titoli di » 1.000.000
» 6 titoli di » 5.000.000
il complessivo valore nominale di L. 283.100.000;

Emissione 1978:

Estrazione a sorte di:
n. 11 titoli di L. 500.000
» 1.437 titoli di » 1.000.000
» 184 titoli di » 5.000.000
il complessivo valore nominale di L. 2.362.500.000;

Emissione II 1978:

Estrazione a sorte di:
n. 36 titoli di L. 500.000
» 2.160 titoli di » 1.000.000
» 101 titoli di » 5.000.000
il complessivo valore nominale di L. 2.683.000.000;

Emissione 1979:

Estrazione a sorte di:
n. 1.176 titoli di L. 1.000.000
» 186 titoli di » 5.000.000
il complessivo valore nominale di L. 2.106.000.000.

15) 10 % SERIE ORDINARIA VENTENNALE:

Emissione 1977:

Estrazione a sorte di:
n. 3 titoli di L. 100.000
» 7 titoli di » 500.000
» 170 titoli di » 1.000.000
» 4 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 193.800.000.

16) 13 % s.s. SVILUPPO INDUSTRIALE:

Emissione P:

Estrazione a sorte di:
n. 227 titoli di L. 1.000.000
» 136 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 907.000.000.

17) 13 % SERIE ORDINARIA DECENNALE:

Emissione 1979:

Estrazione a sorte di:
n. 2.304 titoli di L. 1.000.000
» 310 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 3.854.000.000;

Emissione 1980:

Estrazione a sorte di:
n. 951 titoli di L. 1.000.000
» 470 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 3.301.000.000;

Emissione II 1980:

Estrazione a sorte di:
n. 154 titoli di L. 1.000.000
» 23 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 269.000.000;

Emissione III 1980:

Estrazione a sorte di:
n. 317 titoli di L. 1.000.000
» 655 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 3.592.000.000.

18) 13 % SERIE ORDINARIA QUINDICENNALE:

Emissione 1979:

Estrazione a sorte di:
n. 382 titoli di L. 1.000.000
» 249 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.627.000.000;

Emissione 1980:

Estrazione a sorte di:
n. 20 titoli di L. 1.000.000
» 2 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 30.000.000.

19) 10-13,50 % s.s. GARANTITE DALLO STATO 1980/1993:

Emissione 1980:

Estrazione a sorte di:
n. 68 titoli di L. 1.000.000
» 573 titoli di » 5.000.000
» 341 titoli di » 10.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 6.343.000.000.

Totale generale L. 190.338.350.000.

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.
Con successiva notificazione saranno resi noti i numeri dei titoli sorteggiati.

(6188)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso, per titoli di servizio, ad un posto di dirigente superiore nell'amministrazione centrale e nell'amministrazione scolastica periferica.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Veduta la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, concernente la revisione dei ruoli organici del personale del Ministero della pubblica istruzione;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, ed in particolare il quadro *A* della tabella IX riguardante i dirigenti per i servizi dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione;

Veduta la legge 26 ottobre 1972, n. 642;

Considerato che, alla data del 31 dicembre 1984, risulta disponibile un posto da conferire mediante concorso, per titoli di servizio, nella qualifica di dirigente superiore nell'amministrazione centrale e nell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

Posti messi a concorso

E' indetto un concorso, per titoli di servizio, ad un posto di dirigente superiore nell'amministrazione centrale e nell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione.

I titoli debbono essere posseduti al 31 dicembre 1984.

Non saranno presi in considerazione i titoli conseguiti in epoca successiva a tale data.

Art. 2.

Requisiti di ammissione

Al concorso di cui al precedente articolo possono partecipare i funzionari del ruolo organico del personale dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione con la qualifica di primo dirigente amministrativo che abbiano compiuto entro il 31 dicembre 1984 tre anni di effettivo servizio nella qualifica stessa.

Art. 3.

Domanda di ammissione

La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta libera, dovrà essere prodotta al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione prima, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La data di arrivo delle domande e dei documenti che verranno presentati direttamente al Ministero è stabilita dal timbro a calendario apposto su di essi dalla Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi o dall'ufficio corrispondenza del Ministero stesso.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare:

a) il cognome ed il nome, il luogo e la data di nascita;

b) l'ufficio presso il quale presta servizio;

c) di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede di servizio gli sia assegnata dal Ministero.

Nella domanda dovrà essere indicato il domicilio dell'aspirante nonché il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni relative al concorso.

L'aspirante è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione del domicilio e del recapito al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione prima.

La firma del candidato, apposta in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale del comune di residenza oppure da uno dei pubblici ufficiali previsti dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

In luogo della predetta autenticazione è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso cui il candidato presta servizio.

Art. 4.

Documentazione

La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

1) documenti in originale o in copia autenticata, in regola con le vigenti disposizioni fiscali, che comprovino il possesso dei titoli valutabili ai sensi del successivo art. 7;

2) elenco in triplice copia, sottoscritto dal candidato, dei documenti presentati;

3) elenco in triplice copia, sottoscritto dal candidato, da cui risulti la tassativa indicazione degli estremi dei documenti cui il candidato medesimo intenda far riferimento ai sensi del successivo art. 5;

4) curriculum in triplice copia, sottoscritto dal candidato medesimo, sui servizi prestati e sulle operosità svolte.

La copia integrale dello stato di servizio civile con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati almeno nell'ultimo quinquennio sarà allegata d'ufficio.

A tal fine il candidato dovrà allegare alla domanda di ammissione al concorso una marca il cui importo corrisponda al bollo vigente alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale.*

Art. 5.

Esclusioni - Riferimenti a precedenti concorsi

Non saranno ammessi al concorso i candidati che faranno pervenire le domande oltre il termine di cui al precedente art. 3.

I documenti o parte di essi, pervenuti al Ministero o spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricezione oltre il termine predetto, non saranno valutati.

Non è consentito fare alcun riferimento a documenti che siano stati precedentemente presentati a qualsiasi titolo agli uffici di questa o di altre amministrazioni ad eccezione di quelli inviati a corredo delle domande di partecipazione ai concorsi a posti di dirigente superiore per i servizi dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica della pubblica istruzione indetti con i decreti ministeriali 18 settembre 1981, 28 settembre 1981, 28 settembre 1982, 29 settembre 1982, 21 marzo 1983, 22 marzo 1983, 27 gennaio 1984 e 28 gennaio 1984.

Non saranno presi in considerazione altri documenti esibiti in occasione di precedenti analoghi concorsi se non rientranti nella indicazione tassativa di cui al precedente art. 4, punto 3).

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 6.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto ministeriale e, a norma dell'art. 24, comma quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sarà composta:

a) da un presidente, scelto tra i magistrati amministrativi con la qualifica di presidente di sezione del Consiglio di Stato o corrispondente;

b) da due funzionari dell'amministrazione con la qualifica non inferiore a dirigente superiore.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva con la qualifica non inferiore a direttore di sezione.

Art. 7.

Valutazione

La valutazione dei titoli sarà effettuata dalla commissione esaminatrice in base alla seguente tabella:

a) rapporti informativi e giudizi complessivi del quinquennio anteriore: fino a punti 60;

b) incarichi e servizi speciali: fino a punti 18;

c) lavori originali concernenti compiti di istituto: fino a punti 12;

d) titoli attinenti alla formazione ed al perfezionamento professionale del candidato, con particolare riguardo al profitto tratto dai corsi professionali per gli impiegati della carriera direttiva previsti dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni: fino a punti 5;

e) idoneità conseguite in precedenti corsi di formazione dirigenziale: fino a punti 5.

Art. 8.

Graduatorie

La graduatoria generale di merito sarà formata dalla commissione esaminatrice secondo l'ordine dei punti riportati dai candidati nella valutazione dei titoli di servizio.

A parità di merito saranno applicati i criteri di cui all'art. 69 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Sarà dichiarato vincitore il primo classificato.

La graduatoria generale di merito e quella dei vincitori saranno approvate con decreto ministeriale da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 9.

Nomina

Il primo dirigente dichiarato vincitore del concorso conseguira la nomina a dirigente superiore con decorrenza giuridica ed economica dal 1° gennaio 1985.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 gennaio 1985

Il Ministro: FALCUCCI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *ottobre* 1985
Registro n. 68, *foglio n.* 357

(6064)

Concorso, per titoli, integrato da colloquio, per il conferimento di un posto di dirigente superiore per i servizi amministrativi dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente le norme di esecuzione del citato testo unico;

Veduta la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, concernente la revisione dei ruoli organici del personale del Ministero della Pubblica istruzione;

Veduta la legge 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni e integrazioni;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, ed in particolare il quadro *A* della tabella IX riguardante i dirigenti dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della Pubblica istruzione;

Veduto il decreto luogotenenziale 31 maggio 1945, n. 362 ed in particolare l'art. 3, concernente la composizione della commissione esaminatrice dei concorsi a posti di provveditore agli studi;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Veduta la legge 30 marzo 1976, n. 88, con la quale è stato convertito in legge, con modificazioni, il decreto legge 30 gennaio 1976, n. 13;

Veduta la legge 30 luglio 1973, n 477;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, riguardante norme sullo stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato, e successive modificazioni ed integrazioni;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116;

Veduta la legge 10 giugno 1982, n. 349 di interpretazione autentica delle norme in materia di valutabilità dell'anno scolastico;

Considerato che alla data del 31 dicembre 1984, risulta disponibile un posto da conferire mediante concorso, per titoli, integrato da colloquio, nella qualifica di dirigente superiore dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione, alle categorie di personale indicate nell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283;

Decreta:

Art. 1.

Posti messi a concorso

E' indetto un concorso, per titoli, integrato da colloquio, per il conferimento di un posto di dirigente superiore per i servizi amministrativi dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione.

I titoli debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, di cui al successivo art. 3. Non saranno presi in considerazione i titoli conseguiti in epoca successiva a tale data.

Art. 2.

Requisiti di ammissione

E' ammesso a partecipare al concorso il personale di ruolo appartenente ad una delle seguenti categorie, che sia in possesso del diploma di laurea e che non abbia superato alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande il sessantacinquesimo anno di età:

1) i presidi di istituti e scuole statali di istruzione secondaria di cui ai quadri I e II della tabella *B* annessa al decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13;

2) i docenti di istituti e scuole statali di istruzione secondaria di secondo grado di cui al quadro I della tabella *C* annessa al decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13, già appartenenti al soppresso ruolo A, che abbiano maturato dodici anni di anzianità complessiva nel ruolo;

3) i docenti di istituti e scuole di istruzione secondaria di primo grado, di cui al quadro II della tabella *C* annessa al decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13, già appartenenti al soppresso ruolo *B*, che abbiano maturato quattordici anni di anzianità complessiva nel ruolo;

4) gli impiegati della carriera direttiva dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione, con la qualifica di primo dirigente amministrativo;

5) gli ispettori tecnici periferici;

6) direttori didattici della scuola elementare, di cui al quadro III della tabella *B* annessa al decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13, con almeno otto anni di servizio nella qualifica.

Le anzianità e le qualifiche previste nel presente articolo debbono essere possedute alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 3.

Domanda di ammissione

La domanda di ammissione, redatta su carta legale, dovrà essere prodotta al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrati-

vi - Divisione prima, entro il termine perentorio di trenta giorni che decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricezione entro il termine suindicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La data di arrivo delle domande e dei documenti che verranno presentati direttamente al Ministero è stabilita dal timbro a calendario apposto su di essi dalla Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi o dall'ufficio corrispondenza del Ministero stesso.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare:

a) il cognome ed il nome, il luogo e la data di nascita;

b) il titolo di studio (laurea) di cui è in possesso, indicando la votazione riportata, la data del rilascio e l'università o l'istituto universitario presso il quale il titolo stesso è stato conseguito;

c) la categoria del personale di ruolo alla quale appartiene, la qualifica rivestita nonché l'ufficio o l'istituto presso il quale attualmente presta servizio;

d) di avere (o di non avere) piena conoscenza della lingua tedesca;

e) di essere dispòsto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede di servizio gli sia assegnata dal Ministero.

Il personale di cui al n. 4 del precedente art. 2 dovrà dichiarare di non essere sottoposto a procedimento di dispensa dal servizio per i motivi indicati negli articoli 71 e 129 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, né a procedimento disciplinare o penale.

Il personale di cui ai numeri 1), 2), 3), 5) e 6) del precedente art. 2 dovrà dichiarare di non aver riportato, dopo la nomina nei ruoli del personale della scuola una sanzione disciplinare superiore alla censura. Nel caso in cui abbia riportato una di tali sanzioni, anche se è intervenuta la riabilitazione, dovrà dichiarare in quale data è stato emesso il relativo provvedimento, la sanzione riportata, nonché se è pendente ricorso avverso il provvedimento stesso.

Il personale di cui al precedente comma dovrà, inoltre, dichiarare di non essere incorso nella decadenza dall'impiego, di non essere o essere stato sottoposto a procedimento di dispensa dal servizio per i motivi indicati nell'art. 112 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, di non essere o essere stato sospeso dal servizio ai sensi dell'art. 107 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 417/1974 né di essere sottoposto a procedimento penale.

Nella domanda dovrà essere indicato il domicilio dell'aspirante nonché il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni.

L'aspirante è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione del domicilio e del recapito al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione prima.

La firma del candidato, in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale del comune di residenza oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui allo art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

In luogo della predetta autenticazione è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso cui il candidato presta servizio.

Art. 4.
Documentazione

La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

1) copia integrale in carta legale dello stato di servizio prestato nei ruoli del personale civile dello Stato con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo triennio.

In sostituzione del giudizio complessivo i professori, di cui ai punti 2) e 3) del precedente art. 2 dovranno presentare per lo stesso periodo copia autenticata in carta legale dei documenti relativi alla valutazione del servizio prevista dall'art. 66 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417;

Qualora lo stato di servizio prodotto dai candidati di cui ai numeri 1), 4), 5) e 6) dell'art. 2 del predetto bando (presidi, primi dirigenti, ispettori tecnici periferici e direttori didattici della scuola elementare) sia carente, per uno o più anni relativi all'ultimo triennio, dell'indicazione dei giudizi complessivi, detto documento dovrà essere trasmesso, a cura della divisione prima della direzione generale del personale, alle amministrazioni di appartenenza dei singoli candidati affinché queste provvedano all'integrazione d'ufficio con l'indicazione, dei giudizi mancanti.

Tale regolarizzazione dovrà essere effettuata entro e non oltre il termine perentorio di venti giorni che decorre dalla data di ricezione dello stato di servizio da parte dell'ufficio competente;

2) documenti in originale o in copia autenticata, in regola con le vigenti disposizioni fiscali, che comprovino il possesso dei titoli valutabili indicati nel successivo art. 9;

3) elenco in triplice copia, sottoscritto dal candidato, dei documenti presentati;

4) elenco in triplice copia, sottoscritto dal candidato, da cui risulti la tassativa indicazione degli estremi dei documenti cui il candidato medesimo intenda far riferimento ai sensi del successivo art. 6;

5) elenco in triplice copia, sottoscritto dal candidato, delle eventuali pubblicazioni di cui al seguente art. 5;

6) curriculum, in tre copie, sottoscritte dal candidato medesimo, sull'operosità scientifica e culturale, sull'attività e carriera didattica e sull'attività e carriera amministrativa.

Art. 5.
Pubblicazioni

Entro il termine stabilito per la presentazione delle domande gli interessati dovranno far pervenire separatamente dalle domande e dai documenti di cui sopra, le eventuali pubblicazioni di carattere scientifico, letterario e filosofico, in tre esemplari, da distribuire in tre distinti plichi, ciascuno dei quali accompagnato da un elenco delle pubblicazioni stesse.

I tre plichi saranno chiusi in un unico pacco o cassa. Sul pacco o sulla cassa con cui vengono rimesse le pubblicazioni, dovranno essere indicati il cognome e il nome del candidato e stampigliata la dizione: «Concorso, per titoli, integrato da colloquio, ad un posto di dirigente superiore per i servizi amministrativi».

Sono accettati soltanto i lavori pubblicati.

In nessun caso sono accettate le bozze di stampa.

Le pubblicazioni si considerano pervenute in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine di cui al precedente art. 3. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

L'amministrazione non assume alcun impegno per la restituzione delle pubblicazioni e dei documenti.

Art. 6.
Esclusioni - Riferimenti

Non saranno ammessi al concorso i candidati che faranno pervenire le domande oltre il termine di cui al precedente art. 3.

Le pubblicazioni ed i documenti, o parte di essi, pervenuti al Ministero oltre il termine, non saranno valutati.

La data di arrivo delle domande e delle pubblicazioni che verranno presentate al Ministero, è stabilita dal timbro a calendario apposto su di esse dall'ufficio corrispondenza del Ministero stesso o dalla direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi.

Non è consentito fare riferimento alla copia integrale dello stato di servizio presentato per precedenti analoghi concorsi.

Non è consentito, altresì, fare alcun riferimento a documenti e pubblicazioni che siano stati precedentemente presentati a qualsiasi titolo ad uffici di questa o di altre amministrazioni, ad eccezione di quelli inviati a corredo delle domande di partecipazione ai concorsi a posti di dirigente superiore per i servizi dell'amministrazione centrale e della amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione indetti con i decreti ministeriali: 18 settembre 1981, 28 settembre 1981, 28 settembre 1982, 29 settembre 1982, 21 marzo 1983, 22 marzo 1983, 27 gennaio 1984, 28 gennaio 1984, 7 gennaio 1985.

Non saranno presi in considerazione altri documenti esibiti in occasione di precedenti analoghi concorsi se non rientranti nella indicazione tassativa di cui al precedente articolo quattro punto quattro.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 7.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice del concorso, costituita ai sensi delle vigenti disposizioni, sarà nominata con successivo decreto ministeriale.

Art. 8.

Punteggio dei titoli e del colloquio

La valutazione dei candidati sarà effettuata dalla commissione esaminatrice sulla base di un massimo complessivo di 100 punti, dei quali 60 sono assegnati ai titoli e 40 al colloquio integrativo.

Art. 9.

Tabella di valutazione dei titoli

L'esame e la valutazione dei titoli saranno effettuati in base alla seguente tabella di valutazione:

1) pubblicazioni: fino a punti 12.
Sono valutate le pubblicazioni di carattere scientifico, letterario, filosofico, quelle relative alla problematica pedagogico-didattica e all'ordinamento scolastico, nonché quelle relative alle discipline giuridiche, amministrative, economiche e tecniche attinenti alle attività ed ai servizi propri dell'amministrazione e che rechino un contributo apprezzabile alla dottrina ovvero alla pratica professionale. In nessun caso sono valutate bozze di stampa;

2) pubblicazioni in lingua tedesca: fino a punti 2.
Non sono valutate bozze di stampa;

3) lavori originali elaborati per il servizio: fino a punti 10.
Sono valutati soltanto quelli che da formale dichiarazione rilasciata su carta legale dal superiore diretto del candidato risultino svolti dal medesimo nell'esercizio delle proprie attribuzioni o per speciale incarico conferitogli dall'amministrazione di appartenenza o da quella presso cui presta servizio e che vertano su problemi giuridici, amministrativi, economici e tecnici o su questioni di particolare rilievo attinenti a servizi dell'amministrazione, nonché sulla problematica didattica e scolastica.
Non saranno presi in considerazione i lavori originali non accompagnati dalla predetta dichiarazione;

4) incarichi di insegnamento nelle università e negli istituti di istruzione superiore: fino a punti 3.
Sono valutati soltanto gli incarichi di insegnamento universitario o impartito in istituti di istruzione superiore, che, da formale dichiarazione rilasciata su carta legale dal rettore, risulti siano stati formalmente conferiti dalle autorità accademiche ed effettivamente prestati.
Non sono valutati i servizi resi in qualità di assistente o di contrattista o di tecnico laureato, nonché le lezioni saltuarie e comunque di collaborazione al titolare o all'incaricato di qualsiasi insegnamento.
La commissione stabilirà preventivamente i coefficienti di valutazione di detti titoli entro il massimo del punteggio già indicato;

5) abilitazione all'insegnamento della lingua tedesca: punti 1;

6) altri diplomi di laurea: fino a punti 1.
Il diploma di laurea richiesto per la partecipazione al concorso non è valutato. Per gli altri diplomi di laurea la commissione stabilirà preliminarmente i relativi coefficienti di valutazione entro il massimo del punteggio già indicato;

7) incarichi e servizi speciali: fino a punti 8.
Gli incarichi e i servizi valutabili sono quelli che dalla idonea documentazione esibita dal candidato risultino essere stati effettivamente espletati e preventivamente disposti con atto dell'amministrazione di appartenenza o di quella presso cui il candidato presta servizio, che non rientrino nelle normali mansioni di ufficio e nei compiti di istituto ovvero determinino un rilevante aggravio di lavoro o presuppongano una particolare competenza giuridica, amministrativa, economica o tecnica o una particolare competenza didattica e scolastica o l'assunzione di particolari responsabilità.
La commissione stabilirà preventivamente i coefficienti di valutazione degli incarichi e servizi speciali entro il massimo del punteggio già indicato:

8) corsi di perfezionamento o di specializzazione ovvero corsi di formazione, di aggiornamento e di perfezionamento: fino a punti 4.

Sono valutati:

A) corsi di perfezionamento o di specializzazione svolti presso le università degli studi;

B) corsi di formazione, di aggiornamento e di perfezionamento organizzati o autorizzati dalla scuola superiore della pubblica amministrazione, con le modalità indicate nell'art. 150 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Per ciascuno dei corsi sopraindicati, conclusosi con l'attribuzione di un punteggio o superato con la dichiarazione di esito favorevole, la commissione stabilirà preliminarmente i relativi coefficienti di valutazione entro il massimo del punteggio stabilito;

9) attività e carriera didattica. Attività e carriera amministrativa: fino ad un massimo di punti 19 di cui fino a punti 10 per l'anzianità di effettivo servizio e fino a punti 9 per la qualità del servizio stesso:

a) è valutato fino ad un massimo di punti 10 (punti 1 per ogni anno o frazione superiore a sei mesi) l'effettivo servizio di ruolo prestato quale preside di istituti e scuole di istruzione secondaria di cui ai quadri I e II della tabella *B* annessa al decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13, o quale docente di istituti e scuole di istruzione secondaria di cui ai quadri I e II della tabella *C* annessa al decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13, o quale impiegato civile della carriera direttiva dell'amministrazione dello Stato, o quale ispettore tecnico periferico, o quale direttore didattico delle scuole elementari statali di cui al quadro III della tabella *B* annessa al decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13;

b) qualità del servizio: fino a punti 9.

La valutazione della qualità del servizio è riferita agli ultimi tre anni scolastici o solari, in riferimento al ruolo di appartenenza del candidato.

La commissione stabilirà preventivamente i criteri di valutazione della qualità del servizio.

Art. 10.

Colloquio

Il colloquio integrativo al quale sono ammessi i candidati che, nella valutazione dei titoli abbiano riportato almeno 32 punti, è diretto ad una adeguata valutazione dalla personalità del concorrente, con particolare riguardo alla preparazione ed all'attitudine a svolgere funzioni di dirigente superiore, nonché se il concorrente stesso ha dichiarato nella domanda di avere piena conoscenza della lingua tedesca, all'accertamento di tale sua conoscenza.

Il colloquio non si intende superato se i concorrenti non abbiano ottenuto la votazione di 32 punti su 40 a disposizione della commissione.

Al termine di ogni seduta la commissione forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto riportato da ciascuno.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario, è affisso all'albo della sede di esame.

Il colloquio ha luogo in Roma, presso il Ministero della pubblica istruzione, nei giorni che saranno all'uopo fissati e di cui sarà data comunicazione ai candidati, nel termine previsto dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Per essere ammessi a sostenere il colloquio i concorrenti debbono essere muniti di un valido documento di riconoscimento.

Art. 11.

Titoli di preferenza

I candidati che abbiano superato il colloquio e intendano far valere i titoli validi ai fini della preferenza a parità di merito in quanto appartenenti ad una delle categorie previste dall'art. 5, comma quarto del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni, dovranno presentare o far pervenire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione prima, entro il termine perentorio di quindici giorni, che decorre dal giorno in cui avranno sostenuto il colloquio, i documenti attestanti il possesso dei suddetti titoli, redatti nelle forme prescritte, ed in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, purché siano presentati con le modalità ed entro il termine precedentemente stabiliti.

Art. 12.
Graduatorie

La graduatoria di merito del concorso sarà formata dalla commissione giudicatrice secondo l'ordine dei punti riportati dai candidati nella votazione complessiva, costituita dalla somma del voto conseguito nella valutazione dei titoli e del voto ottenuto nel colloquio. In tale graduatoria saranno compresi soltanto gli aspiranti che abbiano raggiunto la votazione minima complessiva di punti 70.

A parità di merito saranno applicati i criteri di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Sarà dichiarato vincitore il candidato primo classificato che ricoprirà il posto messo a concorso con il presente bando.

Nel caso che il posto messo a concorso con il presente decreto, resti scoperto per rinuncia, decadenza o dimissioni del vincitore, l'amministrazione potrà procedere alla nomina di altri candidati idonei secondo l'ordine di graduatoria ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, modificato dalla legge 8 luglio 1975, n. 305.

La graduatoria generale di merito, quella del vincitore e degli idonei, saranno approvate con decreto ministeriale, sotto condizione sospensiva dell'accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso, e saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Dalla data di pubblicazione di tale avviso decorre il termine utile per eventuali impugnative.

Art. 13.
Documenti di rito

Il concorrente utilmente collocato nella graduatoria del vincitore, quello che subentrerà nella nomina al vincitore medesimo rinunciatario o dichiarato decaduto dalla nomina stessa, dovrà presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione seconda, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti di rito, in regola con le vigenti disposizioni fiscali:

a) diploma di laurea in originale ovvero copia autenticata;

b) copia integrale dello stato di servizio civile rilasciata dagli uffici competenti, in data non anteriore ad un mese da quella della lettera di invito alla presentazione del documento;

c) certificato medico rilasciato da un medico militare ovvero dal medico legale delle unità sanitarie locali o dal medico condotto del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego per il quale concorre. Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue, prescritti dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzati.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato deve farne menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo a disimpegnare le mansioni dello impiego per il quale concorre.

Nella dichiarazione dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue ai sensi del citato art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Il certificato medico e la dichiarazione dovranno essere rilasciate in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito di cui al primo comma del presente articolo.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per la partecipazione a concorsi indetti da questa o da altre amministrazioni.

Art. 14.
Nomina

Il vincitore del concorso conseguirà la nomina in prova a dirigente superiore per i servizi amministrativi ai sensi dell'art. 285 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 gennaio 1985

Il Ministro: FALCUCCI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *ottobre* 1985
Registro n. 68, *foglio n.* 358

(6065)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Rinvio della pubblicazione del diario della prova scritta del concorso, per esami, a quarantaquattro posti di coadiutore nel ruolo del personale della carriera esecutiva della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

A rettifica di quanto disposto nell'art. 5 del bando del suindicato concorso a quarantaquattro posti di coadiutore in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 26 luglio 1985, la comunicazione della sede d'esame, del giorno di svolgimento della prova scritta e dell'ora di inizio della prova stessa sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del giorno 10 gennaio 1986.

(5801)

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di dirigente di ricerca nel ruolo della carriera direttiva dei dirigenti di ricerca (laboratorio di virologia).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Vista la legge 7 agosto 1973, n. 519, recante modifiche ai compiti, all'ordinamento ed alle strutture dell'Istituto superiore di sanità;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Visto il proprio decreto 26 marzo 1980, registrato alla Corte dei conti il 21 aprile 1980, registro n. 3 Sanità, foglio n. 233, con il quale, in applicazione della legge 29 febbraio 1980, n. 33, è stata determinata in centotredici posti la nuova dotazione organica relativa al ruolo della carriera direttiva dei dirigenti di ricerca dell'Istituto predetto;

Sentito il consiglio dei direttori di laboratorio dell'Istituto superiore di sanità che si è pronunciato nella seduta del 18 luglio 1985;

Vista la deliberazione n. 23/*d* allegata al verbale n. 90 del 22 luglio 1985 con la quale il comitato amministrativo del predetto Istituto ha espresso parere favorevole all'espletamento di un pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di dirigente di ricerca nel ruolo della carriera direttiva predetta - laboratorio di virologia, pronunciandosi, altresì, sulle relative modalità di svolgimento;

Accertata la disponibilità di posti in organico;

Ritenuto di accogliere il parere espresso dal suddetto comitato nella citata seduta del 22 luglio 1985;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di dirigente di ricerca nel ruolo della carriera direttiva dei dirigenti di ricerca dell'Istituto superiore di sanità.

Il suddetto posto è messo a concorso per il laboratorio di virologia - disciplina: epidemiologia delle malattie virali.

Art. 2.

Al suddetto concorso possono partecipare i primi ricercatori e i ricercatori che, alla data di pubblicazione del presente decreto, abbiano compiuto complessivamente nove anni di effettivo servizio nella carriera dei ricercatori dell'Istituto superiore di sanità.

Al concorso possono altresì partecipare i ricercatori o docenti, provvisti di laurea, che abbiano compiuto almeno nove anni di servizio complessivo, anche non continuativo, presso istituti di istruzione universitaria o di ricerca, statali o liberi, italiani o stranieri. Ai fini dell'ammissione al concorso e del passaggio, dopo la conferma in ruolo, alle classi superiori di stipendio il servizio prestato presso università o istituzioni scientifiche straniere, deve essere riconosciuto con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro della pubblica istruzione.

Non sarà considerata, ai fini del computo dei nove anni di servizio richiesti per l'ammissione al concorso, l'attività prestata presso i suddetti istituti in qualità di ospite, borsista, interno, assistente volontario e simili, cioè non sarà valutata l'attività non identificabile in un vero e proprio rapporto di impiego.

Art. 3.

Possono partecipare al concorso coloro che, trovandosi nelle condizioni previste dall'art. 2 del presente bando, siano in possesso dei seguenti requisiti generali:

a) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) diploma di laurea in medicina e chirurgia o in medicina veterinaria, conseguito presso una università della Repubblica. E' esclusa l'equipollenza di qualsiasi altro diploma di laurea;

c) idoneità fisica all'impiego; l'Istituto si riserva di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione nonché coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale per aver conseguito l'impiego stesso mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

I requisiti di cui al presente articolo debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti potrà essere disposta, in ogni momento, con decreto motivato del Ministro della sanità.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata e indirizzata al direttore dell'Istituto superiore di sanità, dovrà pervenire o essere presentata alla Divisione IV concorsi, dei servizi amministrativi e del personale dell'Istituto stesso, viale Regina Elena, 299, Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande presentate direttamente all'ufficio sopra indicato saranno accettate soltanto dalle ore 10 alle ore 12 dei giorni non festivi.

Le domande di ammissione al concorso saranno considerate prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità del candidato stesso al concorso.

Nella domanda di ammissione al concorso, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato *A*), gli aspiranti, oltre alla precisa indicazione del concorso, debbono dichiarare:

1) il cognome ed il nome;

2) il luogo e la data di nascita;

3) la residenza;

4) il possesso della cittadinanza italiana;

5) il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;

6) se abbiano o meno riportato condanne penali;

7) il titolo di studio di cui sono in possesso;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) la durata e la natura dei servizi prestati, valutabili ai sensi dell'art. 2 del presente bando, precisando le mansioni svolte durante detti servizi;

10) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

11) indirizzo al quale desiderano che siano trasmesse le eventuali comunicazioni nonché il relativo codice di avviamento postale ed il numero telefonico. Il candidato ha obbligo di comunicare tempestivamente all'ufficio concorsi dell'Istituto superiore di sanità le eventuali variazioni del proprio recapito.

La domanda di partecipazione al concorso deve essere firmata in calce dal candidato.

La firma deve essere autenticata dal funzionario competente a riceverla, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco; per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata.

Qualora il candidato risieda temporaneamente all'estero, la firma deve essere legalizzata dalla competente autorità consolare.

I candidati debbono allegare alla domanda di partecipazione al concorso la documentazione attestante i servizi di cui al n. 9) del presente articolo. Qualora detti servizi siano stati prestati presso università o istituzioni scientifiche straniere, il candidato dovrà allegare alla domanda di partecipazione al concorso apposita istanza, in carta bollata, intesa ad ottenere il riconoscimento di cui al precedente art. 2.

Non si terrà conto delle domande che non contengono tutte le indicazioni precisate nel presente articolo circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso.

Qualora con una stessa domanda si chieda di partecipare a più concorsi la domanda stessa sarà presa in considerazione soltanto per il concorso indicato per primo nella medesima.

L'Istituto non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario o in caso di mancata comunicazione dipendenti da inesatta indicazione del recapito o da non avvenuta oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo dichiarato nella domanda, o per effetto di disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Istituto stesso.

Art. 5.

Alla domanda dovranno essere allegati i titoli che il candidato intende presentare ai fini della valutazione di merito.

Le pubblicazioni, con un elenco in duplice copia delle medesime, dovranno essere presentate a parte e sull'involucro dovranno essere riprodotti, in modo chiaro, le generalità del concorrente e gli estremi del concorso.

Gli altri titoli presentati dovranno ugualmente essere accompagnati da un elenco in duplice copia.

I titoli che pervengano dopo il termine utile per la presentazione delle domande non saranno presi in considerazione.

I documenti e i certificati devono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo.

Non è consentito il riferimento a documenti o pubblicazioni che siano stati presentati presso questo Istituto o presso altre amministrazioni.

Art. 6.

Per la valutazione dei titoli la commissione esaminatrice disporrà nel complesso, per ciascun candidato, di un punteggio non superiore a punti dieci.

Detto punteggio sarà così ripartito:

cat. I - pubblicazioni scientifiche: fino a punti 6,00;

cat. II - lavori originali elaborati per il servizio, specializzazioni, libere docenze, incarichi speciali, incarichi universitari ed altri titoli scientifici attinenti ai compiti istituzionali del l'Istituto superiore di sanità: fino a punti 4,00.

La commissione esaminatrice stabilirà preventivamente i criteri di massima per la valutazione dei titoli suindicati, determinando i relativi coefficienti.

La valutazione dei titoli precede la prova d'esame; la commissione valuterà, attraverso un colloquio, la partecipazione del candidato ai lavori in collaborazione prodotti.

Art. 7.

L'esame consisterà in una discussione sugli argomenti relativi all'attività svolta dal candidato e sui titoli scientifici prodotti dallo stesso.

Il colloquio di cui al quarto comma del precedente art. 6 e l'esame di cui al primo comma del presente articolo avranno luogo in Roma, presso l'Istituto superiore di sanità, viale Regina Elena n. 299, il giorno 19 dicembre 1985 con inizio, rispettivamente, alle ore 9,30 ed alle ore 10,30.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, disposta ai sensi del precedente art. 3, sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, per sostenere il colloquio e l'esame predetti all'indirizzo, nel giorno ed alle ore sopra specificati, muniti di un valido documento di riconoscimento.

Per lo svolgimento dell'esame si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, 3 maggio 1957, n. 686, 28 dicembre 1970, n. 1077, ed alla legge 7 agosto 1973, n. 519.

La commissione esaminatrice, composta ai sensi dell'art. 31, quarto comma, della citata legge n. 519/1973, sarà nominata con successivo decreto ministeriale.

Art. 8.

Per l'esame potrà essere attribuita a ciascun candidato una votazione non superiore a punti 10.

L'esame non si intende superato se il candidato non ottenga la votazione di almeno punti 6.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova d'esame, la commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva sarà determinata sommando il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli ed il punteggio ottenuto nell'esame.

In base alla votazione complessiva, la commissione esaminatrice formerà la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato.

Art. 9.

A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5, quarto comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

A tal fine i candidati che avranno superato l'esame e che intendano far valere i titoli di preferenza di cui al precedente comma dovranno presentare, per loro diretta iniziativa, i documenti attestanti il possesso di tali titoli, nelle prescritte forme, alla divisione IV concorsi, dell'Istituto superiore di sanità, entro il termine perentorio di giorni venti, che decorre dal giorno in cui i singoli concorrenti avranno sostenuto l'esame.

I documenti saranno considerati prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata, con avviso di ricevimento, entro il termine sopra indicato.

A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 10.

Con decreto ministeriale, riconosciuta la regolarità del procedimento e tenuti presenti gli eventuali titoli di preferenza di cui al precedente art. 9, sarà approvata la graduatoria di merito del concorso e verranno dichiarati il vincitore e gli idonei del concorso medesimo.

La graduatoria di merito e quelle del vincitore e degli idonei saranno successivamente pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 11.

Il concorrente utilmente collocato in graduatoria sarà nominato dirigente di ricerca nel ruolo della carriera direttiva dei dirigenti di ricerca dell'Istituto superiore di sanità e verrà invitato ad assumere servizio. La nomina sarà immediatamente esecutiva salva la sopravvenienza di inefficacia se la Corte dei conti ricusi il visto.

Sarà dichiarato decaduto il vincitore che non assume servizio, senza giustificato motivo, entro il termine indicato nel relativo invito.

Art. 12.

Il vincitore del concorso dovrà presentare o far pervenire all'ufficio indicato nel precedente art. 4 del presente bando, entro il termine di un mese, che decorre dalla data di assunzione in servizio, i seguenti documenti, tutti redatti su prescritta carta bollata:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso.

I documenti di cui ai numeri 2) e 3) dovranno attestare, altresì, che l'interessato era in possesso della cittadinanza italiana e godeva dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato medico, rilasciato da un medico militare ovvero da un medico legale dell'unità sanitaria locale o dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima nonché la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego. Qualora si tratti di mutilato o invalido di guerra o assimilato, il relativo certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità e la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre;

6) titolo originale di studio o copia autenticata nei modi di legge;

7) copia dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata presentata ai fini indicati nell'art. 9 del presente bando) o del foglio di congedo illimitato ovvero certificato relativo all'esito di leva, debitamente vidimato, o di iscrizione nelle liste di leva.

L'impiegato dei ruoli organici delle amministrazioni dello Stato potrà limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo e la copia integrale dello stato di servizio civile.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo e la copia integrale dello stato di servizio civile dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento del relativo invito.

Nel caso che la documentazione risulti incompleta o affetta da vizio sanabile l'interessato sarà invitato, a pena di decadenza, a regolarizzare la documentazione medesima entro il termine perentorio di giorni trenta a decorrere dalla data di ricezione del relativo invito.

Art. 13.

Al vincitore del concorso, nominato dirigente di ricerca, verrà corrisposto il trattamento economico relativo alla predetta qualifica previsto dalla normativa vigente.

Le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione della ricusazione del visto da parte della Corte dei conti saranno comunque compensate in misura pari al trattamento economico stabilito per i dirigenti di ricerca.

L'amministrazione si riserva la facoltà di assegnare, secondo l'ordine di graduatoria, il posto messo a concorso nel caso in cui si rendesse disponibile entro due anni dalla data di approvazione della graduatoria medesima, ai sensi della legge 8 luglio 1975, n. 305.

Art. 14.

Il vincitore del concorso, dopo un periodo non inferiore a tre anni di regolare ed effettivo servizio, previo giudizio favorevole sulla sua attività scientifica e di servizio da parte del comitato amministrativo dell'Istituto superiore di sanità, sentito il comitato scientifico dell'Istituto medesimo, sarà confermato in ruolo. Qualora il giudizio di cui sopra sia sfavorevole il predetto vincitore, se già dipendente dell'Istituto superiore di sanità, sarà collocato nel ruolo dei ricercatori, anche in soprannumero, nella classe di provenienza, se proveniente dall'esterno, decàdrà dall'impiego. In quest'ultimo caso il medesimo avrà diritto ad una indennità una tantum pari a due mensilità dell'ultimo stipendio percepito per ogni anno di servizio prestato.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 ottobre 1985

Il Ministro: DEGAN

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *ottobre* 1985
Registro n. 8 *Sanità, foglio n.* 343

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
(da compilarsi su prescritta carta bollata)

Al direttore dell'Istituto superiore di sanità - Viale Regina Elena, 299 - 00161 ROMA.

Il sottoscritto (cognome e nome; le donne coniugate debbono indicare prima il proprio cognome, poi il nome e, quindi, il cognome del marito) .
nato a . . (prov. di . . .) il .
e residente dal (*a*) . . in . . .
(prov. di . .) c.a.p. . . via . .
n. . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso, per titoli ed esami, ad un posto di dirigente di ricerca nel ruolo della carriera direttiva dei dirigenti di ricerca dell'Istituto superiore di sanità - laboratorio di virologia (disciplina: epidemiologia delle malattie virali).

A tal fine dichiara che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (*b*) . . .;

3) non ha riportato condanne penali (*c*);

4) è in possesso del seguente titolo di studio: ., conseguito in data . . . presso . .;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente: . . . .;

6) ha prestato i seguenti servizi, valutabili ai sensi dell'art. 2 del bando:
dal . . al . . in qualità di .
. . presso . . . . .,
dal . . al . . in qualità di .
. presso . . . . . .,

7) non ha mai prestato (oppure: ha prestato) servizio presso una pubblica amministrazione (*d*);

8) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione (oppure dichiarare la causa della destituzione o dispensa e l'amministrazione che l'ha inflitta);

9) desidera ricevere le eventuali comunicazioni al seguente indirizzo: . . c.a.p. . .
numero telefonico .

Allega alla presente la documentazione attestante i servizi indicati al precedente punto 6) e (per coloro che hanno prestato servizi presso università o istituzioni scientifiche straniere riconoscibili ai sensi dell'art. 2, secondo comma, del bando) l'istanza di riconoscimento dei servizi prestati presso università o istituzioni scientifiche straniere.

Allega altresì le pubblicazioni e gli altri titoli di merito con i relativi elenchi in duplice copia.

Data, ...

Firma (*e*) . . . .

(*a*) Indicare l'anno di trasferimento nell'attuale residenza; se il trasferimento è avvenuto da meno di cinque anni indicare anche le precedenti residenze.

(*b*) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(*c*) Per coloro che hanno riportato condanne penali, indicare la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso.

(*d*) Per coloro che hanno prestato servizio presso una pubblica amministrazione, precisare la qualifica rivestita nell'amministrazione di appartenenza e gli altri eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni.

(*e*) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio. Per i candidati temporaneamente residenti all'estero la firma deve essere legalizzata dalla competente autorità consolare.

(6072)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di dirigente di ricerca nel ruolo della carriera direttiva dei dirigenti di ricerca (laboratorio di metabolismo e biochimica patologica).

IL MINISTRO DELLA SANITA

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Vista la legge 7 agosto 1973, n. 519, recante modifiche ai compiti, all'ordinamento ed alle strutture dell'Istituto superiore di sanità;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Visto il proprio decreto 26 marzo 1980, registrato alla Corte dei conti il 21 aprile 1980, registro n. 3 Sanità, foglio n. 233, con il quale, in applicazione della legge 29 febbraio 1980, n. 33, è stata determinata in centotredici posti la nuova dotazione organica relativa al ruolo della carriera direttiva dei dirigenti di ricerca dell'Istituto predetto;

Sentito il consiglio dei direttori di laboratorio dell'Istituto superiore di sanità che si è pronunciato nella seduta del 18 luglio 1985;

Vista la deliberazione n. 23/c allegata al verbale n. 90 del 22 luglio 1985 con la quale il comitato amministrativo del predetto Istituto ha espresso parere favorevole all'espletamento di un pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di dirigente di ricerca nel ruolo della carriera direttiva predetta - laboratorio di metabolismo e biochimica patologica pronunciandosi, altresì, sulle relative modalità di svolgimento;

Accertata la disponibilità di posti in organico;

Ritenuto di accogliere il parere espresso dal suddetto comitato nella citata seduta del 22 luglio 1985;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di dirigente di ricerca nel ruolo della carriera direttiva dei dirigenti di ricerca dell'Istituto superiore di sanità.

Il suddetto posto è messo a concorso per il laboratorio di metabolismo e biochimica patologica - disciplina: biochimica degli errori congeniti del metabolismo.

Art. 2.

Al suddetto concorso possono partecipare i primi ricercatori e i ricercatori che, alla data di pubblicazione del presente decreto, abbiano compiuto complessivamente nove anni di effettivo servizio nella carriera dei ricercatori dell'Istituto superiore di sanità.

Al concorso possono altresì partecipare i ricercatori o docenti, provvisti di laurea, che abbiano compiuto almeno nove anni di servizio complessivo, anche non continuativo, presso istituti di istruzione universitaria o di ricerca, statali o liberi, italiani o stranieri. Ai fini dell'ammissione al concorso e del passaggio, dopo la conferma in ruolo, alle classi superiori di stipendio il servizio prestato presso università o istituzioni scientifiche straniere, deve essere riconosciuto con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro della pubblica istruzione.

Non sarà considerata, ai fini del computo dei nove anni di servizio richiesti per l'ammissione al concorso, l'attività prestata presso i suddetti istituti in qualità di ospite, borsista, interno, assistente volontario e simili, cioè non sarà valutata l'attività non identificabile in un vero e proprio rapporto di impiego.

Art. 3.

Possono partecipare al concorso coloro che, trovandosi nelle condizioni previste dall'art. 2 del presente bando, siano in possesso dei seguenti requisiti generali:

a) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) diploma di laurea in chimica o in chimica industriale o in chimica e tecnologia farmaceutiche o in farmacia o in medicina e chirurgia o in scienze biologiche, conseguito presso una università della Repubblica. E' esclusa l'equipollenza di qualsiasi altro diploma di laurea;

c) idoneità fisica all'impiego; l'Istituto si riserva di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione nonché coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale per aver conseguito l'impiego stesso mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

I requisiti di cui al presente articolo debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti potrà essere disposta, in ogni momento, con decreto motivato del Ministro della sanità.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata e indirizzata al direttore dell'Istituto superiore di sanità, dovrà pervenire o essere presentata alla divisione IV concorsi, dei servizi amministrativi e del personale dell'Istituto stesso, viale Regina Elena, 299, Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande presentate direttamente all'ufficio sopra indicato saranno accettate soltanto dalle ore 10 alle ore 12 dei giorni non festivi.

Le domande di ammissione al concorso saranno considerate prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità del candidato stesso al concorso.

Nella domanda di ammissione al concorso, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato *A*), gli aspiranti, oltre alla precisa indicazione del concorso, debbono dichiarare:

1) il cognome ed il nome;

2) il luogo e la data di nascita;

3) la residenza;

4) il possesso della cittadinanza italiana;

5) il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;

6) se abbiano o meno riportato condanne penali;

7) il titolo di studio di cui sono in possesso;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) la durata e la natura dei servizi prestati, valutabili ai sensi dell'art. 2 del presente bando, precisando le mansioni svolte durante detti servizi;

10) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

11) indirizzo al quale desiderano che siano trasmesse le eventuali comunicazioni nonché il relativo codice di avviamento postale ed il numero telefonico. Il candidato ha obbligo di comunicare tempestivamente all'ufficio concorsi dell'Istituto superiore di sanità le eventuali variazioni del proprio recapito.

La domanda di partecipazione al concorso deve essere firmata in calce dal candidato.

La firma deve essere autenticata dal funzionario competente a riceverla, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco; per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata.

Qualora il candidato risieda temporaneamente all'estero, la firma deve essere legalizzata dalla competente autorità consolare.

I candidati debbono allegare alla domanda di partecipazione al concorso la documentazione attestante i servizi di cui al n. 9) del presente articolo. Qualora detti servizi siano stati prestati presso università o istituzioni scientifiche straniere, il candidato dovrà allegare alla domanda di partecipazione al concorso apposita istanza, in carta bollata, intesa ad ottenere il riconoscimento di cui al precedente art. 2.

Non si terrà conto delle domande che non contengono tutte le indicazioni precisate nel presente articolo circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso.

Qualora con una stessa domanda si chieda di partecipare a più concorsi la domanda stessa sarà presa in considerazione soltanto per il concorso indicato per primo nella medesima.

L'Istituto non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario o in caso di mancata comunicazione dipendente da inesatta indicazione del recapito o da non avvenuta oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo dichiarato nella domanda, o per effetto di disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Istituto stesso.

Art. 5.

Alla domanda dovranno essere allegati i titoli che il candidato intende presentare ai fini della valutazione di merito.

Le pubblicazioni, con un elenco in duplice copia delle medesime, dovranno essere presentate a parte e sull'involucro dovranno essere riprodotti, in modo chiaro, le generalità del concorrente e gli estremi del concorso.

Gli altri titoli presentati dovranno ugualmente essere accompagnati da un elenco in duplice copia.

I titoli che pervengano dopo il termine utile per la presentazione delle domande non saranno presi in considerazione.

I documenti e i certificati devono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo.

Non è consentito il riferimento a documenti o pubblicazioni che siano stati presentati presso questo Istituto o presso altre amministrazioni.

Art. 6.

Per la valutazione dei titoli la commissione esaminatrice disporrà nel complesso, per ciascun candidato, di un punteggio non superiore a punti dieci.

Detto punteggio sarà così ripartito:

cat. I - pubblicazioni scientifiche: fino a punti 6,00;

cat. II - lavori originali elaborati per il servizio, specializzazioni, libere docenze, incarichi speciali, incarichi universitari ed altri titoli scientifici attinenti ai compiti istituzionali dell'Istituto superiore di sanità: fino a punti 4,00.

La commissione esaminatrice stabilirà preventivamente i criteri di massima per la valutazione dei titoli suindicati, determinando i relativi coefficienti.

La valutazione dei titoli precede la prova d'esame; la commissione valuterà, attraverso un colloquio, la partecipazione del candidato ai lavori in collaborazione prodotti.

Art. 7.

L'esame consisterà in una discussione sugli argomenti relativi all'attività svolta dal candidato e sui titoli scientifici prodotti dallo stesso.

Il colloquio di cui al quarto comma del precedente art. 6 e l'esame di cui al primo comma del presente articolo avranno luogo in Roma, presso l'Istituto superiore di sanità, viale Regina Elena n. 299, il giorno 18 dicembre 1985 con inizio, rispettivamente, alle ore 9,30 ed alle ore 10,30.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, disposta ai sensi del precedente art. 3, sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, per sostenere il colloquio e l'esame predetti all'indirizzo, nel giorno ed alle ore sopra specificati, muniti di un valido documento di riconoscimento.

Per lo svolgimento dell'esame si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, 3 maggio 1957, n. 686, 28 dicembre 1970, n. 1077, ed alla legge 7 agosto 1973, n. 519.

La commissione esaminatrice, composta ai sensi dell'art. 31, quarto comma, della citata legge n. 519/1973, sarà nominata con successivo decreto ministeriale.

Art. 8.

Per l'esame potrà essere attribuita a ciascun candidato una votazione non superiore a punti 10.

L'esame non si intende superato se il candidato non ottenga la votazione di almeno punti 6.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova d'esame, la commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva sarà determinata sommando il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli ed il punteggio ottenuto nell'esame.

In base alla votazione complessiva, la commissione esaminatrice formerà la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato.

Art. 9.

A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5, quarto comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

A tal fine i candidati che avranno superato l'esame e che intendano far valere i titoli di preferenza di cui al precedente comma dovranno presentare, per loro diretta iniziativa, i documenti attestanti il possesso di tali titoli, nelle prescritte forme, alla divisione IV concorsi, dell'Istituto superiore di sanità, entro il termine perentorio di giorni venti, che decorre dal giorno in cui i singoli concorrenti avranno sostenuto l'esame.

I documenti saranno considerati prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata, con avviso di ricevimento, entro il termine sopra indicato.

A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 10.

Con decreto ministeriale, riconosciuta la regolarità del procedimento e tenuti presenti gli eventuali titoli di preferenza di cui al precedente art. 9, sarà approvata la graduatoria di merito del concorso e verranno dichiarati il vincitore e gli idonei del concorso medesimo.

La graduatoria di merito e quelle del vincitore e degli idonei saranno successivamente pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 11.

Il concorrente utilmente collocato in graduatoria sarà nominato dirigente di ricerca nel ruolo della carriera direttiva dei dirigenti di ricerca dell'Istituto superiore di sanità e verrà invitato ad assumere servizio. La nomina sarà immediatamente esecutiva salva la sopravvenienza di inefficacia se la Corte dei conti ricusi il visto.

Sarà dichiarato decaduto il vincitore che non assume servizio, senza giustificato motivo, entro il termine indicato nel relativo invito.

Art. 12.

Il vincitore del concorso dovrà presentare o far pervenire all'ufficio indicato nel precedente art. 4 del presente bando, entro il termine di un mese, che decorre dalla data di assunzione in servizio, i seguenti documenti, tutti redatti su prescritta carta bollata:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso.

I documenti di cui ai numeri 2) e 3) dovranno attestare, altresì, che l'interessato era in possesso della cittadinanza italiana e godeva dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato medico, rilasciato da un medico militare ovvero da un medico legale dell'unità sanitaria locale o dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima nonché la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego. Qualora si tratti di mutilato o invalido di guerra o assimilato, il relativo certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità e la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre;

6) titolo originale di studio o copia autenticata nei modi di legge;

7) copia dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata presentata ai fini indicati nell'art. 9 del presente bando) o del foglio di congedo illimitato ovvero certificato relativo all'esito di leva, debitamente vidimato, o di iscrizione nelle liste di leva.

L'impiegato dei ruoli organici delle amministrazioni dello Stato potrà limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo e la copia integrale dello stato di servizio civile.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo e la copia integrale dello stato di servizio civile dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento del relativo invito.

Nel caso che la documentazione risulti incompleta o affetta da vizio sanabile l'interessato sarà invitato, a pena di decadenza, a regolarizzare la documentazione medesima entro il termine perentorio di giorni trenta a decorrere dalla data di ricezione del relativo invito.

Art. 13.

Al vincitore del concorso, nominato dirigente di ricerca, verrà corrisposto il trattamento economico relativo alla predetta qualifica previsto dalla normativa vigente.

Le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione della ricusazione del visto da parte della Corte dei conti saranno comunque compensate in misura pari al trattamento economico stabilito per i dirigenti di ricerca.

L'amministrazione si riserva la facoltà di assegnare, secondo l'ordine di graduatoria, il posto messo a concorso nel caso in cui si rendesse disponibile entro due anni dalla data di approvazione della graduatoria medesima, ai sensi della legge 8 luglio 1975, n. 305.

Art. 14.

Il vincitore del concorso, dopo un periodo non inferiore a tre anni di regolare ed effettivo servizio, previo giudizio favorevole sulla sua attività scientifica e di servizio da parte del comitato amministrativo dell'Istituto superiore di sanità, sentito il comitato scientifico dell'Istituto medesimo, sarà confermato in ruolo. Qualora il giudizio di cui sopra sia sfavorevole il predetto vincitore, se già dipendente dell'Istituto superiore di sanità, sarà collocato nel ruolo dei ricercatori, anche in sopran-

numero, nella classe di provenienza, se proveniente dall'esterno, decadrà dall'impiego. In quest'ultimo caso il medesimo avrà diritto ad una indennità una tantum pari a due mensilità dell'ultimo stipendio percepito per ogni anno di servizio prestato.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 ottobre 1985

Il Ministro: DEGAN

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *ottobre* 1985
Registro n. 8 *Sanità, foglio n.* 342

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
(da compilarsi su prescritta carta bollata)

Al direttore dell'Istituto superiore di sanità -
Viale Regina Elena, 299 - 00161 ROMA.

Il sottoscritto (cognome e nome; le donne coniugate debbono indicare prima il proprio cognome, poi il nome e, quindi, il cognome del marito) . . . .
nato a . . (prov. di . .) il . . . . .
e residente dal (*a*) . . in . . . . .
(prov. di . .) c.a.p. . . via . . . . .
n. . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso, per titoli ed esami, ad un posto di dirigente di ricerca nel ruolo della carriera direttiva dei dirigenti di ricerca dell'Istituto superiore di sanità - laboratorio di metabolismo e biochimica patologica (disciplina: biochimica degli errori congeniti del metabolismo).

A tal fine dichiara che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (*b*) . .
.;

3) non ha riportato condanne penali (*c*);

4) è in possesso del seguente titolo di studio:
., conseguito in data . . presso
.;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente: .;

6) ha prestato i seguenti servizi, valutabili ai sensi dell'art. 2 del bando:
dal . . al . . in qualità di .
. presso . .,
dal . al . . in qualità di
. presso . . .;

7) non ha mai prestato (oppure: ha prestato) servizio presso una pubblica amministrazione (*d*);

8) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione (oppure dichiarare la causa della destituzione o dispensa e l'amministrazione che l'ha inflitta);

9) desidera ricevere le eventuali comunicazioni al seguente indirizzo: . . . c.a.p. .
numero telefonico . .

Allega alla presente la documentazione attestante i servizi indicati al precedente punto 6) e (per coloro che hanno prestato servizi presso università o istituzioni scientifiche straniere riconoscibili ai sensi dell'art. 2, secondo comma, del bando) l'istanza di riconoscimento dei servizi prestati presso università o istituzioni scientifiche straniere.

Allega altresì le pubblicazioni e gli altri titoli di merito con i relativi elenchi in duplice copia.

Data, . .

Firma (*e*) . . . .

(*a*) Indicare l'anno di trasferimento nell'attuale residenza: se il trasferimento è avvenuto da meno di cinque anni indicare anche le precedenti residenze.

(*b*) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(*c*) Per coloro che hanno riportato condanne penali, indicare la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso.

(*d*) Per coloro che hanno prestato servizio presso una pubblica amministrazione, precisare la qualifica rivestita nell'amministrazione di appartenenza e gli altri eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni.

(*e*) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio. Per i candidati temporaneamente residenti all'estero la firma deve essere legalizzata dalla competente autorità consolare.

(6071)

REGIONE LIGURIA

Concorso a sei posti di assistente medico - area funzionale chirurgia presso l'unità sanitaria locale n. 2

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a sei posti di assistente medico - area funzionale chirurgia nelle seguenti discipline:

un posto di chirurgia generale;
un posto di otorinolaringoiatria;
un posto di oculistica;
un posto di ortopedia e traumatologia;
un posto di rianimazione;
un posto di odontostomatologia;
un posto di primario ospedaliero - area funzionale chirurgia - disciplina: odontostomatologia;
tre posti di assistente medico - area funzionale medicina, dei quali:
un posto di medicina generale;
un posto di radiologia;
un posto di cardiologia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'U.S.L. in Sanremo (Imperia).

(6202)

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 10

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 10, a:

Ruolo sanitario:

un posto di primario di medicina generale;
due posti di primario di chirurgia generale;
un posto di direttore sanitario;
un posto di dirigente sanitario - organizzazione dei servizi sanitari di base;
un posto di dirigente sanitario - epidemiologia, igiene e sanità pubblica;
tre posti di assistente medico di pediatria;
un posto di assistente medico - area funzionale prevenzione e sanità pubblica;
un posto di farmacista dirigente;
trentatre posti di infermiere professionale;
cinque posti di vigilatrice d'infanzia.

Ruolo amministrativo:

quattro posti di assistente amministrativo.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione, formazione ed aggiornamento del personale dell'U.S.L. in Genova.

(6193)

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 2

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 2, a:

cinquantacinque posti di operatore professionale di prima categoria - collaboratore infermiere professionale;

un posto di operatore professionale di prima categoria - collaboratore tecnico di audiometria.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore amministrazione del personale dell'U.S.L. in Gorizia.

(6192)

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 11

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 11, a:

quarantatre posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore - infermiere professionale;

sette posti di operatore professionale di prima categoria coordinatore - capo sala;

un posto di operatore professionale di prima categoria collaboratore - tecnico di laboratorio medico;

un posto di operatore professionale di prima categoria collaboratore - tecnico di radiologia medica;

due posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore - fisiokinesiterapista;

un posto di operatore professionale di prima categoria collaboratore - educatore;

un posto di operatore tecnico - fotografo;

tre posti di operatore tecnico - autista;

due posti di operatore tecnico - elettricista;

un posto di operatore tecnico - portiere centralinista;

un posto di operatore tecnico - operaio agricolo;

un posto di operatore tecnico - capo servizio fotografo;

un posto di agente tecnico - operaio qualificato di lavanderia;

due posti di psicologo collaboratore;

un posto di farmacista collaboratore;

un posto di biologo collaboratore;

sei posti di assistente medico in formazione dell'area funzionale di medicina;

un posto di assistente medico in formazione dell'area funzionale di chirurgia;

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di gastroenterologia;

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero del centro cardioreumatologico;

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero della prima divisione di chirurgia generale;

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero del servizio di anatomia ed istologia patologica;

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero della divisione di oncologia medica;

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero del servizio di anestesia e rianimazione.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Pordenone.

(6242)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 28

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente amministrativo area contabile;

un posto di architetto;

un posto di ingegnere addetto alla sicurezza;

due posti di assistente sociale coordinatore;

sei posti di operatore professionale collaboratore tecnico di laboratorio.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti previsti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione del personale dell'U.S.L. in Bologna.

(6148)

REGIONE PUGLIA

Concorso a tre posti di assistente medico presso l'unità sanitaria locale BA/9

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a tre posti di assistente medico per l'area funzionale di medicina (assistente di medicina generale per il servizio autonomo di ipertensione arteriosa) presso l'unità sanitaria locale BA/9.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio amministrazione del personale - Divisione concorsi dell'U.S.L. con sede presso il presidio ospedaliero «Consorziale» in Bari.

(6194)

REGIONE PIEMONTE

Concorso a due posti di operaio specializzato autista (operatore tecnico) presso l'unità sanitaria locale n. 36

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 36 a due posti di operaio specializzato autista (operatore tecnico).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio del personale dell'U.S.L. in Susa (Torino).

(6201)

Concorso ad un posto di assistente tecnico (tecnico d'ambiente) presso l'unità sanitaria locale n. 41

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 41, ad un posto di assistente tecnico (tecnico d'ambiente).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in Caluso (Torino).

(6195)

Concorso ad un posto di aiuto medico psichiatra presso l'unità sanitaria locale n. 71

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto medico psichiatra, presso l'unità sanitaria locale n. 71.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in Valenza (Alessandria).

(6195)

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 73

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di chirurgia;
tre posti di agente tecnico ausiliario socio-sanitario.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio del personale - settore giuridico dell'U.S.L. in Novi Ligure (Alessandria).

(6197)

REGIONE TOSCANA

Avviso di rettifica al comunicato relativo a « Selezioni pubbliche a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 24 ». (Comunicato pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 240 dell'11 ottobre 1985).

Nel comunicato citato in epigrafe, sia nel titolo che nel testo riportato alla pag. 7315 della *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: « *Selezioni pubbliche* », leggasi: « *Concorsi pubblici, per titoli ed esami,* ».

(6198)

OSPEDALI RIUNITI DI BERGAMO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di radiologia per il servizio di radiodiagnostica;

un posto di aiuto di endocrinologia per il servizio di dietetica.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alla ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Bergamo.

(6200)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE SITE NEI CAPOLUOGHI DI PROVINCIA PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18
◇ **L'AQUILA**
Libreria VETRONE
Piazza del Duomo, 59
◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA

◇ **MATERA**
Libreria MONTEMURRO
Via del Corso, 1/3
◇ **POTENZA**
Edicola PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

CAMPANIA

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
LE FORCHE CAUDINE
Piazza Roma, 4
◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca,
◇ **FORLÌ:**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1
◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
◇ **TRIESTE:**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15
◇ **UDINE**
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Via Minghetti, 4/A
◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA:**
Libreria CAMERA DEPUTATI
Via Uffici del Vicario, 17
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Via Luigi Aragona, 49/A
◇ **SAVONA**
Libreria MAUCCI
Via Paleocapa, 61/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3
◇ **MANTOVA**
Libreria DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
◇ **VARESE**
Libreria VERONI
Piazza Giovine Italia

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
◇ **ASCOLI PICENO:**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
◇ **MACERATA:**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA:**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis
◇ **CUNEO:**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D
◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10
◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
◇ **LECCE:**
Libreria FORENSE
Via Monte Pasubio, 19/A
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **NUORO**
Libreria EINAUDI EDITORE
Via Veneto, 86
◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto, 111
◇ **CATANIA:**
Libreria ARLIA
Via V. Emanuele, 60/62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221
◇ **PALERMO:**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Bon Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16
◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà
◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 18

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91
◇ **LUCCA:**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
◇ **MASSA CARRARA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27
◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37
◇ **PADOVA**
Libreria ALL'ACCADEMIA
Via Cavour, 17
◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
◇ **VERONA:**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

ALTRE LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

CALABRIA

◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile angolo Via S. Matteo, 51
◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

EMILIA-ROMAGNA

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

LAZIO

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

MARCHE

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Risorgimento, 33

PIEMONTE

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via V. Emanuele, 19
◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le concessionarie speciali di:**
BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1985

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	86.000
	semestrale	L.	48.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	119.000
	semestrale	L.	66.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi*:		
	annuale	L.	114.000
	semestrale	L.	63.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	101.000
	semestrale	L.	56.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	196.000
	semestrale	L.	110.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari*, relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	36.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	33.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	39.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	21.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.100

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	77.000
Abbonamento semestrale	L.	42.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221

(c. m. 411100852540) **L. 500**